

COMMISSIONE IV
DIFESA

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2016

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO SAVERIO GAROFANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Rizzo Gianluca (M5S)	6
Garofani Francesco Saverio, <i>Presidente</i> ...	3	Villecco Calipari Rosa Maria (PD)	12
		Zanin Giorgio (PD)	9
Seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale Tullio Del Sette (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento):		ALLEGATI:	
Garofani Francesco Saverio, <i>Presidente</i> .	3, 5, 6 9, 10, 12	<i>Allegato 1:</i> Risposte del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale Tullio Del Sette, ai quesiti posti dai deputati della Commissione difesa	13
Artini Massimo (Misto-AL-P)	5	<i>Allegato 2:</i> Trattamenti economici percepiti dal personale dell'Arma dei carabinieri suddivisi per fasce di reddito annuo lordo	38
Del Sette Tullio, <i>Comandante generale dell'Arma dei carabinieri</i>	3, 5, 6, 9, 10, 12		

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCPl); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FRANCESCO SAVERIO GAROFANI

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Tullio Del Sette.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, il seguito dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale Tullio Del Sette.

Do il benvenuto al Generale Del Sette, che ringrazio per la disponibilità a essere nuovamente presente qui con noi per il seguito della sua audizione, che, come ricorderete, è avvenuta il 2 dicembre scorso. Ricordo che in quell'occasione il Generale Del Sette ha svolto un'ampia relazione sullo stato e l'attività dell'Arma e che si è concordato di rinviare a una successiva seduta la fase delle domande e di far pervenire queste ultime al Generale in anticipo rispetto alla seduta di oggi, in modo da ottimizzare i tempi. Ricordo, infatti, che l'audizione dovrebbe concludersi intorno alle 15.

Sono pervenute da parte dei deputati numerose domande, che sono in distribuzione. Do, quindi, subito la parola al Generale per le risposte.

TULLIO DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*. Grazie. Sono state trasmesse, complessivamente, 31 domande. Proverei a rispondere nell'ordine in cui mi sono pervenute, fermo restando che lascerei poi, se il presidente è d'accordo, uno scritto contenente le risposte.

Saluto il presidente e tutti i membri della Commissione e ringrazio per l'attenzione che è stata rivolta all'Arma dei carabinieri anche attraverso le domande che sono pervenute. Grazie di cuore.

Ho due domande pervenute dall'onorevole Lacquaniti e poi alcune domande dell'onorevole Artini. Sono otto. Poi ci sono otto domande dell'onorevole Basilio e otto domande dell'onorevole Rizzo. Infine, ci sono cinque domande del Partito Democratico. Questa è la situazione.

Alcune domande sono molto argomentate. Non so se sia necessario che le ripeta io, oppure se sia sufficiente che ne faccia un po' la sintesi.

PRESIDENTE. Passerei direttamente alle risposte.

TULLIO DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*. La prima domanda dell'onorevole Lacquaniti è relativa alla tipologia, alla modalità e tempi previsti per l'addestramento del Corpo forestale dello Stato che transiterà nell'Arma dei carabinieri, in particolare di quello destinato all'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare.

Al riguardo posso dire che stiamo prevedendo che a favore del Corpo forestale dello Stato che transiterà nell'Arma dei carabinieri vengano svolti dei corsi diversificati, la cui durata e compiuta articolazione definiremo nei prossimi mesi, d'in-

tesa con il Corpo. Verranno attagliati ai vari ruoli (dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti, assistenti, periti, revisori, operatori e collaboratori) e alle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che hanno e che avranno.

La tempistica delle attività terrà conto dell'esigenza di fornire nel più breve tempo possibile le cognizioni necessarie e quella di garantire, al contempo, la funzionalità dei reparti di provenienza senza interruzioni. L'avvio a brevi cicli formativi sarà perciò scaglionato.

A fattore comune per gli appartenenti al Corpo dovrebbero essere previsti cenni sull'articolazione ordinativa e i compiti dell'Arma. Inoltre, dovrebbero essere impartite nozioni tecniche per garantire la piena interoperabilità dei sistemi di comunicazione (portali e, in genere, supporti operativi e tecnologici) e, quindi, dovrebbero essere affrontate tematiche connesse con l'acquisizione dello *status* militare.

L'approfondimento di altre tematiche tecniche, così come avviene per il personale dell'Arma, per il restante personale, potrà essere affrontato con successivi cicli didattici nei reparti di impiego, ovvero presso l'ISTI, per la polizia giudiziaria specialistica, e presso il CoESPU. Questo per il raccordo con le Forze di polizia di altri Paesi.

La seconda domanda è finalizzata a sapere se, in relazione ad alcuni suicidi, siano previsti per gli appartenenti all'Arma *screening* di natura psicologica al momento dell'arruolamento e assistenza successiva di sostegno continuativo nel tempo durante la vita professionale, anche in relazione all'uso delle armi.

Posso rispondere senz'altro di sì. I casi di suicidio lo scorso anno sono stati dieci. Mediamente negli ultimi anni sono stati un po' di più, ossia tredici. L'anno scorso sono stati dieci e quest'anno tre (due ufficiali e un appuntato).

Nessuno di questi casi è mai stato connesso, dagli scritti lasciati o da altre situazioni, a esigenze e questioni di servizio. Posso dire per i dieci dello scorso anno che cinque sono riconducibili a motivi familiari, tre a problemi di salute e

due a cause non note e comunque non riconducibili a questioni di servizio, per quanto è stato accertato. Sette sono stati attuati con l'arma d'ordinanza, due con una pistola privata e uno per impiccamento.

Da tempo il Comando generale ha intrapreso un'analisi attenta del fenomeno per l'individuazione delle situazioni potenzialmente critiche e la prevenzione. Il primo *screening* è inserito senz'altro nella procedura per gli accertamenti sanitari durante le prove concorsuali. Gli aspiranti vengono sottoposti a visita psichiatrica, la quale deve mirare ad accertare il possesso dei requisiti minimi di idoneità e, quindi, il normale e funzionale assetto della struttura della personalità nelle sue varie componenti intellettive, affettive e comportamentali.

I candidati che risultino in possesso dell'idoneità psicofisica accedono alla fase di valutazione attitudinale, nel corso della quale i *test* di personalità somministrati vengono valutati da un ufficiale psicologo e vengono, quindi, evidenziati punti di forza e criticità.

L'aspirante, quindi, per ultimo, viene esaminato da una Commissione composta dal presidente del Centro nazionale di selezione e reclutamento, da un altro psicologo e da un altro perito selettore, che valutano - in particolare lo psicologo - il requisito della stabilità emotiva in chiave attitudinale.

Dal 2014 è stato istituito un gruppo di studio permanente presso le scuole, composto da quattro ufficiali psicologi, che ha somministrato in tutti i reparti di istruzione due *test* di personalità, il primo in prossimità dell'incorporamento, il secondo dopo un periodo di addestramento. Chiaramente, lo scopo è quello di verificare l'interiorizzazione dei valori e della cultura e di intercettare eventuali situazioni di disagio.

Nel 2012 è stata diramata un'apposita direttiva dalla Direzione di sanità del Comando generale, *Criteri guida per la prevenzione nei casi di disagio*. La diramazione è stata accompagnata da una circolare nella quale è stato richiamato come

queste situazioni debbano avere carattere di priorità ed essere trattate con priorità.

Nel 2013 è stato potenziato il servizio di psicologia medica ed è stato previsto di assegnare psicologi nelle nostre infermerie presidiarie, cioè nei Comandi di legione sul territorio - questi psicologi sono già in azione in quasi tutte - e tre medici psichiatri referenti, uno per il Nord, uno per il Centro e uno per il Sud.

Nel 2014 è stata introdotta ancora una nuova linea di indirizzo clinico-gestionale da parte della Direzione di sanità per le infermerie presidiarie e, quindi, un'attività formativa a favore di ufficiali e psicologi sui fattori del disagio, attività che quest'anno ripeteremo.

Dal 2015 il Centro nazionale di selezione e reclutamento supporta le infermerie presidiarie per la fornitura e la correzione dei test di personalità somministrati ai militari in servizio.

Quest'anno, dal 2016, ho istituito l'Ufficio condizione generale del personale, alle mie dirette dipendenze, specificamente orientato a sostenere l'azione del Comandante generale a favore del personale, nel suo insieme e con riferimento ai vari ruoli e ai singoli, anche per l'individuazione di tutte le situazioni potenziali di disagio, siano esse attinenti a difficoltà economiche, contenzioso con l'amministrazione, disciplina, procedimenti penali, collocamento in congedo o altro.

PRESIDENTE. Generale, posso fare una proposta per snellire i nostri lavori? Chiederei soprattutto ai colleghi che hanno avanzato più quesiti di selezionarne un paio a testa, per avere la risposta qui in Commissione direttamente dal Generale. Per gli altri sarà distribuita la risposta scritta, che comunque sarà poi trasmessa e resa disponibile per tutti i colleghi. Sarà pubblicata nel resoconto della nostra audizione e consultabile da tutti.

Chiederei, quindi, all'onorevole Artini di segnalare le due domande più importanti, altrimenti ho l'impressione che non riusciremo a concludere in tempo i nostri lavori.

MASSIMO ARTINI. Era la stessa mia idea. Avevo fatto il conto sui minuti ed era praticamente impossibile. A questo punto segnalo i miei quesiti al Generale, che ringrazio. Vedendo quali sono state le risposte verso il collega Lacquaniti, penso che l'ampiezza delle risposte sia veramente totale. Mi interesserebbe la risposta sull'accorpamento dei servizi aerei e quella sui carabinieri ausiliari.

Grazie.

TULLIO DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.* Mi si chiede qualcosa in ordine al Raggruppamento aeromobili carabinieri e alla possibilità dell'accorpamento, a che cosa succede col Corpo forestale e all'integrazione con gli altri servizi aerei delle altre Forze di polizia.

Dovremmo procedere nella razionalizzazione dei siti secondo un programma che definiremo d'intesa al tavolo interpolizie. Nello schema di decreto legislativo è previsto che si debba procedere realizzando alcuni *hub*, probabilmente per ciascuna Forza di polizia, che saranno al servizio anche delle altre Forze di polizia. Tuttavia, tutto questo è ancora da definire.

Il servizio aereo dell'Arma ha avviato da tempo una politica di razionalizzazione. Basti dire che gli elicotteri sono stati ridotti da 96 a 43. Oggi gli elicotteri in dotazione all'Arma dei carabinieri sono questi. Gli altri sono stati dismessi o sono in via di dismissione e comunque fuori uso tecnico, per quello che ci riguarda.

Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione dei velivoli del Corpo forestale, la previsione è quella di acquisire alcuni velivoli del Corpo forestale - in particolare dovrebbero essere gli NH-500 - e alcuni altri velivoli, fermo restando che quelli destinati a funzioni antincendio dovrebbero passare tutti ai Vigili del fuoco.

In ogni caso, prevediamo, per quello che riguarda il Corpo forestale evidentemente, l'accorpamento delle rispettive capacità di settore, la razionalizzazione totale del supporto e l'estensione delle ca-

pacità manutentive *in-house* che abbiamo noi anche ai nuovi velivoli del Corpo forestale.

Per quello che riguarda i carabinieri ausiliari, mi si chiede - posto che vi sono carabinieri ausiliari che hanno, a suo tempo, prestato servizio onorevole nell'Arma dei carabinieri e che poi non sono stati arruolati per mancanza di disponibilità di posti - se vi sia oggi la possibilità e l'intendimento di arruolarli.

La situazione è la seguente. Nel triennio 2002-2004, in vista della sospensione della leva, abbiamo dato il massimo impulso alle immissioni di carabinieri ausiliari, assegnando loro il 30 per cento di tutti gli arruolamenti ordinari e tutti i posti non coperti del 70 per cento riservato, invece, ai volontari delle Forze armate. Quasi tutti i carabinieri ausiliari che erano in servizio nel 2005-2006 che ne hanno fatto domanda sono riusciti così a transitare.

Ancora nel 2005, nell'ambito delle assunzioni destinate a carabinieri di quartiere, a suo tempo era stato previsto che l'incremento organico di 770 unità fosse tutto assegnato ai carabinieri ausiliari, e così è stato.

Fino al 31 dicembre 2015, con norma di legge - l'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare - come sapete, l'arruolamento è stato riservato tutto ai volontari delle Forze armate. È da quest'anno che avremo la possibilità di inserire il 15 per cento dall'esterno.

In quest'ambito del 15 per cento non possono rientrare i carabinieri ausiliari congedati a suo tempo che oggi abbiano un'età intorno o superiore ai 35 anni, ossia i giovani di cui si parla. Servirebbe un intervento di rango primario.

Questo intervento comporterebbe comunque l'assunzione di carabinieri di questa età, il che non è in linea con le esigenze istituzionali che abbiamo, perché adesso l'età media del nostro personale è intorno ai 42 anni. Diminuirà sicuramente con le immissioni che avremo tra poco. Vi è, quindi, tanto personale che ha un'età per la quale è più proficuamente utilizzabile in compiti d'ufficio, o comunque

non in determinati compiti. La nostra esigenza attualmente è, invece, quella di avere carabinieri più giovani.

Ricollegandomi, però, se possibile, a un'altra domanda che ho avuto al riguardo, cioè se vi sia la possibilità di prevedere un impiego per queste persone che sono in congedo da diversi anni - la domanda mi è stata fatta dall'onorevole Basilio - rispondo che auspicheremmo che essi possano essere impiegati utilmente nell'amministrazione dello Stato e abbiano l'opportunità di rendere ancora servizio, perché hanno lavorato e hanno lavorato bene evidentemente. La possibilità di impiegarli in altre amministrazioni dello Stato in cui la loro età e la loro professionalità consentano di ben utilizzarli sarebbe ben vista senz'altro da noi e benvenuta per loro, ma anche per i carabinieri oggi in servizio.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Rizzo per le sue due domande.

GIANLUCA RIZZO. Grazie, presidente. Ringrazio anche il Generale Del Sette. La prima domanda che porrei in evidenza riguarda la rappresentanza militare e, quindi, le sentenze della CEDU. La seconda riguarda, invece, i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Grazie.

TULLIO DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*. La sentenza cui fa riferimento è la sentenza n. 10609/10 del 2 ottobre 2014 della CEDU. È stata emessa a seguito del ricorso di un gendarme francese ed era volta al riconoscimento del diritto di partecipare ad associazioni tra militari in servizio e in congedo.

La sentenza, in sintesi, secondo quello che abbiamo rilevato, ha ribadito che gli Stati membri possono imporre legittime restrizioni al diritto dei membri delle Forze armate di costituire o aderire ad associazioni sindacali, e ha stabilito che le citate limitazioni, non potendo intaccare la reale essenza del diritto sindacale, non possono risolversi nel divieto assoluto di costituire un sindacato o di aderirvi.

Il Governo francese, per quanto sappiamo, ha promulgato, in esecuzione della sentenza, la legge 28 luglio 2015, con la quale ha confermato il divieto di sciopero e di adesione ad associazioni di natura sindacale, consentendo ai militari in servizio di costituire associazioni professionali finalizzate alla promozione e alla salvaguardia della condizione militare che possono partecipare, con gli organismi di rappresentanza militare già previsti dall'ordinamento francese, alle procedure di concertazione con il Governo e al dialogo con i vertici militari della difesa.

Quanto alla rilevanza delle sentenze CEDU nell'ordinamento nazionale italiano, credo che sia argomento dibattuto e, quindi, più di tanto non posso dire rispetto a quanto già sapete o di diverso. In ogni caso, credo di poter citare la sentenza del 2015 n. 2866 del Consiglio di Stato, per la quale queste pronunce hanno efficacia indiretta nei confronti degli Stati diversi da quelli nei cui confronti sono emesse. Tali Stati possono scegliere le misure più idonee per l'attuazione dei principi sanciti negli atti giurisdizionali della Corte.

Per valutare l'effettiva portata di queste pronunce, o comunque di questa pronuncia in particolare, e le conseguenze nel nostro ordinamento, credo sia opportuno analizzare nell'insieme la disciplina dello *status* militare. Questo per constatare quanto quel diritto sia stato riconosciuto nell'uno o nell'altro ordinamento, o come sia stato disciplinato.

C'è poi una sentenza ancora della Corte costituzionale, ma vorrei porre l'accento sul fatto, perché sia noto a tutti, che la sentenza della Corte è intervenuta in un ordinamento, quello francese, in cui c'era una rappresentanza militare, che non era, però, come la nostra. Infatti, mentre nella nostra rappresentanza militare gli appartenenti sono eletti - prima dalla base, poi dal livello intermedio e poi dal livello intermedio al livello centrale - li sono nominati dai comandanti, dalla gerarchia. Non c'è una forma di elezione, cosa che nel nostro ordinamento non esiste. Credo che questo sia significativo.

Credo che Governo e Parlamento potranno ben valutare i contenuti della sentenza, ai fini di un'eventuale modifica di disposizioni di legge ispirate a principi che possono apparire ben compatibili con il dettato della Convenzione e con la lettura che di essa fa la CEDU, a nostro giudizio.

Peraltro, sappiamo che questa Commissione sta esaminando alcuni progetti di legge di riforma della rappresentanza militare. Mi consentano di dire che tutti noi auspicheremmo che questi progetti possano tradursi in un provvedimento di legge, se questo sarà possibile. La rappresentanza militare è un istituto che, a mio giudizio - sono oltre quarantacinque anni che milito; ho fatto parte del primo Cobar nell'anno di grazia 1981 - può funzionare ed è un organismo che può rappresentare le attese e le esigenze del personale, se ben regolato e ben attuato, così come credo avvenga da noi, per quanto ne so io, data la mia conoscenza personale. Certamente, a distanza di tanti anni può essere aggiornato e rivisto, secondo come il Parlamento intenderà coniugare questi principi.

In ogni caso, credo sia opportuno tener presente la necessità che i diritti, ma anche gli interessi legittimi e le attese del personale vengano tenuti nella considerazione più alta all'interno dell'amministrazione e che, al contempo, siano tenute presenti le esigenze di funzionalità di un'amministrazione, come quella militare, che ha compiti di difesa dello Stato e della sicurezza dei cittadini. L'auspicio è che questa riforma possa essere portata avanti e andare in porto. So che c'è interesse e determinazione nella Commissione. A nome anche - penso - degli altri vertici militari, vorrei ringraziare di tutto ciò e di questo interesse.

Per quanto riguarda la questione dei limiti di età, la domanda si riferisce alla sentenza della Corte europea che ha stabilito che non si possono imporre limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, nella constatazione che nel settore per i prossimi concorsi aperti a civili il limite per i carabinieri sarà di 26 anni.

Non ci sono state modifiche legislative in questo senso. Perché questo? Perché i

carabinieri in servizio operativo con età tra i 30 e i 40 anni offrono senz'altro garanzie di poter svolgere appieno le proprie attività.

Ho preparato una risposta più articolata, ma vorrei, se possibile, fornire un'indicazione di questo tipo: innanzitutto si tratta di un problema legislativo, questo è chiaro. Poi ci sono altri problemi, tra cui problemi di funzionalità e problemi privati del personale.

Sapete che uno dei problemi più grossi - vorrei cominciare da quest'ultimo, perché secondo me è il più rilevante - è quello della previdenza complementare. I militari arruolati da vent'anni a questa parte avranno (se ne parla in un'altra domanda) una pensione, essendo ormai per loro completamente invalso dall'inizio il sistema contributivo, che di poco, se così sarà, si discosterà dal 50-55 per cento della retribuzione in servizio. Questo è il conteggio, più o meno. Si tratta di un importo estremamente basso e tale da determinare sicuramente una situazione estremamente peggiore, per molti militari al limite della pensione minima, dopo anni di servizio.

Diminuendo il numero degli anni di servizio, chiaramente, questo problema aumenta tanto di più per loro. Più anni di servizio possono fare in questo senso, meno risentono di questa situazione. Meno anni di servizio fanno, meno sarà quello che potranno percepire. Questo dal punto di vista loro.

Dal punto di vista funzionale, invece, ci sono alcuni servizi che meglio possono essere svolti, salvo eccezioni, da chi è in condizioni fisiche e di resistenza fisica allo *stress* psicofisico in generale migliori per via dell'età più giovane. Ci sono non solo i servizi di ordine pubblico, ma immaginate quelli con turnazioni H24 sul terreno, come radiomobile e tant'altro. Questo non solo per ragioni di resistenza fisica, ma anche per altre ragioni, che possono essere quelle dell'assenza di un carico di famiglia, con altre esigenze, che richiedono, quindi, una continuità. Questi servizi indubbiamente possono essere meglio svolti da

militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, ma in generale alle Forze di polizia, più giovani.

Aggiungo ancora un'altra considerazione. Ci sono nell'Arma dei carabinieri tanti luoghi - caserme, uffici e stazioni - nei quali è difficile poter vivere per militari che abbiano una famiglia e che abbiano esigenze di lavoro del coniuge o scolastiche dei figli. Tutto questo fa sì che ci sia l'esigenza di disporre di un numero di militari adeguatamente giovane da poter impiegare per diversi anni.

Non c'è dubbio, inoltre, che i militari, gli appartenenti all'Arma, così come penso a qualsiasi altra amministrazione, che hanno già fatto dieci, quindici o vent'anni di servizio abbiano professionalità sicuramente superiore rispetto a quelli che hanno meno esperienza, se non altro perché alla formazione iniziale hanno accumulato un'esperienza che per noi è importantissima. Infatti, si impara più dalla vita, dalla strada, dalla vita di tutti i giorni, magari in una stazione, in una compagnia, in un nucleo operativo o dove volete, piuttosto che su tanti libri.

Vorrei poter dire questo. Sarà poi nelle valutazioni del Parlamento indicarci come dobbiamo regolarci. Noi oggi possiamo regolarci così.

Mi ricollego anche, se possibile, a un'altra domanda molto importante che è stata fatta. Credo di aver risposto un po' anche sulla previdenza complementare. Se posso completare questa risposta prima per la previdenza complementare, mi si chiede se sono dell'avviso di dover introdurre quanto prima delle iniziative e delle misure per poter avviare a soluzione questo annoso problema nell'ambito dell'Arma.

Non c'è dubbio. Lavoriamo su questo, perché è un problema - ve l'ho detto - e per i giovani forse è il problema più grosso. Il problema che stiamo affrontando è quello del riordino dei ruoli. Il riordino dei ruoli è veramente un obiettivo importante, che speriamo possa essere raggiunto nei tempi previsti dalla delega.

Non meno importante, però, soprattutto per coloro che hanno da vent'anni in su di servizio, è che sia risolto il problema

della previdenza complementare. Più volte abbiamo avanzato questa richiesta, ma ci stiamo muovendo anche per quello che riguarda le nostre possibilità. Stiamo affrontando il tema per vedere se sia possibile introdurre forme volontarie di contribuzione da parte dei carabinieri per fondi che in qualche modo possano venire incontro a questa esigenza.

Ieri soltanto - ci tengo a dirlo perché è il frutto di un lavoro dello stesso tipo - abbiamo sottoscritto un'assicurazione sanitaria per i grandi interventi e le malattie più gravi con una grossa assicurazione. Attraverso questa, con costi estremamente contenuti, dato il numero dei carabinieri, riusciamo a fornire un servizio altrimenti assai più costoso. Allo stesso modo stiamo cercando di fare in questo campo. Che tutti si aspettino nell'ambito del comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico che la questione della previdenza complementare possa essere affrontata per essere avviata a soluzione credo sia nella vostra piena conoscenza.

La questione cui mi volevo ricollegare a proposito dell'età era quella di estendere all'Arma dei carabinieri le modalità di reclutamento dei VFP1, magari partendo da una sperimentazione su piccoli numeri. La domanda è del Gruppo del Partito Democratico.

Si tratta di una domanda su un argomento estremamente delicato e tanto più lo è magari per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e per chi, come è capitato a me, ha avuto modo anche di approfondire dall'interno le problematiche di tutte le Forze armate nell'incarico di capo ufficio legislativo che ho avuto il privilegio di svolgere con quattro ministri della difesa e anche nell'incarico di capo di Gabinetto che ho avuto ancora il privilegio di avere con l'attuale ministro della difesa.

Credo che questa ipotesi possa essere approfondita attraverso il confronto tra le Forze di polizia e le Forze armate, o comunque coinvolgendo nel confronto le Forze armate, nella considerazione che questa modalità di reclutamento, da una parte, consentirebbe alle Forze di polizia

di selezionare direttamente risorse molto giovani da immettere in servizio già nel ruolo iniziale, con costi più ridotti nei primi anni di ferma e concorrendo a risolvere in buona parte il problema dell'innalzamento dell'età media. Dall'altra parte, però, ridurrebbe le possibilità di ricollocamento per il personale in uscita da Esercito, Marina e Aeronautica che non è assorbito in servizio permanente nelle tre Forze armate.

In altre parole, a mio giudizio, occorre valutare molto bene quanto questa ipotesi sia compatibile ovvero, invece, vada a collidere con le misure per la professionalizzazione dello strumento militare, i cui effetti possono e devono essere mitigati attraverso l'arruolamento nelle Forze di polizia e nell'Arma di cui parlo dei VFP1 di più giovane età, con la possibilità di dare attuazione al modello professionale previsto dal *Libro bianco per la sicurezza e la difesa* del 2015. In questo senso credo che vi sia un serio timore da parte delle altre Forze armate, che dovrebbe essere preso in forte considerazione prima di assumere una decisione di questo tipo.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onorevole Zanin per il Gruppo del Partito Democratico.

GIORGIO ZANIN. Grazie, presidente. Due domande, in realtà, sono state riasorbite nella discussione. In particolare, mi sembra una risposta puntuale quella sul reclutamento dei VFP1. Mi permetto di aggiungere quella relativa alla politica degli alloggi, che mi pareva fosse un elemento interessante.

TULLIO DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*. Per quanto riguarda gli alloggi, abbiamo bisogno di unità abitative per assicurare costantemente e rapidamente la disponibilità del personale. Tanti più alloggi abbiamo - parlo in particolare dell'organizzazione territoriale - tanto più abbiamo la possibilità di avere personale più immediatamente e più facilmente disponibile.

Penso alla sicurezza delle caserme - immaginate le stazioni dove ci sono quattro, cinque od otto militari - e alle esigenze delle famiglie dei carabinieri, soprattutto, in questo caso, per i ruoli e gli incarichi che sono soggetti a maggiore mobilità. Generalmente gli ufficiali per gran parte della carriera si muovono con una frequenza che va dai tre ai cinque anni, come sapete, più rapidamente, in genere, secondo il profilo, nel ruolo normale e meno rapidamente nel ruolo speciale, fino a che i due ruoli saranno distinti.

Oggi disponiamo di 13.500 alloggi presso i 5.300 complessi immobiliari e caserme, complessi appartenenti in parte non maggioritaria al demanio e in parte, invece, locati o da enti, in particolare dagli enti territoriali, oppure da privati.

Non sono, invece, alloggi di servizio gli appartamenti offerti in concessione dagli enti locali, attraverso appositi bandi pubblicizzati dalle prefetture. La loro assegnazione, infatti, al personale delle Forze di polizia, dell'Arma, e delle Forze armate avviene sulla base di una graduatoria stabilita da una Commissione istituita presso le prefetture, di cui fanno parte rappresentanti delle nostre amministrazioni. Questi alloggi sono condotti direttamente dagli assegnatari, in regime privatistico e oneroso, con eventuale possibilità di riscatto.

Questa è la situazione: abbiamo, da una parte, gli alloggi di servizio per famiglie e, dall'altra, invece, gli appartamenti che sono mantenuti, nell'ambito di una riserva, dalle prefetture e dagli enti sul territorio ai carabinieri che concorrono, come gli altri appartenenti alle Forze di polizia, per questa riserva. In questo caso sono gestiti da loro direttamente. Noi non abbiamo parte. Gli altri, invece, sono gestiti dall'Arma dei carabinieri e assegnati temporaneamente ai carabinieri per le loro famiglie.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora venti minuti. Chiedo ai Gruppi se hanno altre domande tra quelle segnalate su cui tornare, o al Generale se ha esigenza di sottolineare qualche questione in particolare.

TULLIO DEL SETTE, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.* Ho una serie di altre domande. Per esempio, c'erano alcune domande dell'onorevole Artini sulle nostre attività al CoESPU, in Iraq e in Afghanistan.

Sapete che ieri abbiamo presentato questa novità dei cosiddetti Caschi blu della cultura. In realtà, era una questione di cui si parlava da tempo, che però è stata ripresa con grande entusiasmo e determinazione dal ministro dei beni culturali ed è stata portata all'attenzione dell'ONU e approvata dall'UNESCO all'unanimità. Ieri la direttrice generale dell'UNESCO, Irina Bokova, è venuta in Italia e ha firmato l'accordo con il Governo italiano per l'istituzione di questa *task force*.

Tale *task force* è composta non solo da Carabinieri del Comando per la tutela del patrimonio culturale, ma anche da esperti individuati dallo stesso Ministero dei beni culturali e dal Ministero dell'università e della ricerca. In questa *task force* ci saranno militari già individuati e preparati anche alle missioni estere per i civili. Si tratta di personale individuato o in corso di individuazione, di esperti che verranno preparati a queste attività nelle prossime settimane, sul piano della capacità di vivere - o meglio di operare, più che di vivere - in una condizione difficile. Questo fa parte dell'insieme delle opportunità offerte dall'Arma dei carabinieri in generale per le missioni internazionali di pace.

L'attività cui fa riferimento nella prima domanda l'onorevole Artini è quella del CoESPU. Il CoESPU, il Centro di eccellenza per le unità di polizia di stabilità, è stato individuato e istituito già da oltre dieci anni, tant'è che abbiamo celebrato il decimo anniversario insieme all'ambasciatore americano Phillips nel mese di dicembre.

Perché gli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti, che sono stati copromotori dell'iniziativa, tuttora attraverso il Dipartimento di Stato sostengono una parte degli oneri e partecipano alla gestione, essendo il vicedirettore del Centro, un colonnello americano.

Questo Centro ha formato 8.092 *peacekeeper* (ufficiali, funzionari e sottufficiali) di Forze di polizia di 97 Paesi stranieri, una parte all'interno di un programma che è quello sostenuto dal Dipartimento di Stato americano, una parte nel quadro delle attività svolte per conto della UE, una parte su attività nazionali per disposizioni nazionali del Ministero degli affari esteri in particolare.

Attualmente il CoESPU partecipa allo sviluppo della dottrina e dei *curricula* addestrativi dell'ONU. Nelle prossime settimane dovremmo portare avanti un'ulteriore attività con l'OSCE, che ha promosso e finanziato per il corrente anno e per il 2017 una serie di esercitazioni presso il Centro di Vicenza per l'addestramento delle Forze di polizia e di polizia giudiziaria dei Paesi aderenti all'OSCE su alcuni scenari che sono stati definiti e che ho indicato nella risposta.

Attualmente il CoESPU si occupa anche di attività di addestramento all'ordine pubblico di gendarmi turchi - si tratta di 1.800 gendarmi, non in Italia, ma in Turchia - attraverso un programma sviluppato qualche mese fa dall'Europa. Parliamo di Unione europea. Il CoESPU è stato assegnatario di un progetto dell'Unione europea, scelto in ragione evidentemente di quello che poteva assicurare.

Nella circostanza - l'ho anche scritto - vorrei invitare la Commissione, se lo riterrà, a far visita una volta al Centro di eccellenza. Nella prossima primavera sono previsti anche dei corsi importanti e degli incontri. Ci sarà anche una riunione trilaterale Italia-USA-ONU probabilmente sullo sviluppo di quella che ha avuto già luogo riguardo l'attività del CoESPU alla fine dello scorso anno.

Nella stessa caserma dall'anno scorso abbiamo istituito l'SP CoE, un Centro di eccellenza per polizia di stabilità della NATO, cui hanno già aderito otto Paesi NATO e un nono sta aderendo. È un centro assolutamente straordinario, uno dei soli due che l'Italia abbia - l'altro è a Roma, all'EUR, ed è dedicato alla simulazione di scenari che l'Alleanza può affrontare - di eccellenza NATO.

L'altra questione riguarda Baghdad. A Baghdad attualmente abbiamo formato, a partire dall'estate scorsa - stiamo ultimando; l'attuale corso finirà il 3 marzo - 2.123 poliziotti iracheni, di cui il 55 per cento di fede musulmana sunnita e il 45 per cento sciita. Si tratta di una formazione indirizzata all'Iraqi Federal Police e alla Local Police, quest'ultima ritenuta di alto interesse da parte della coalizione anti-Daesh.

Gli allievi provengono da 16 province dell'Iraq. Questa ripartizione bilanciata è frutto proprio di una specifica richiesta avanzata dall'Italia e dall'Arma sia alla coalizione, sia alle autorità irachene. In realtà, anche la coalizione ci ha sostenuto in questo con le autorità irachene.

Dico ciò per sottolineare il ruolo inclusivo e imparziale che le Forze di polizia devono avere anche in quel Paese per formare a questo principio i nuovi operatori. Attualmente ce ne sono 970 che stanno facendo questo corso, di cui 300 della polizia federale, ossia sciiti, e i rimanenti sunniti. Si addestrano nella stessa caserma insieme per la gran parte delle attività.

Estenderemo quest'attività - stiamo preparando le predisposizioni logistiche e tecniche - nelle prossime settimane anche vicino a Erbil, in Kurdistan. Questi corsi avranno lo stesso contenuto degli attuali corsi di Baghdad. C'è da dire che a favore dei curdi abbiamo già fatto due piccoli corsi, ma di polizia di specialità, presso l'aeroporto di Erbil.

Per quello che riguarda, invece, l'Afghanistan, l'onorevole Artini, partendo dal fatto che a maggio è stato chiuso il *field office* di Herat, che operava nell'ambito di EUPOL con funzione di *training, mentoring e strategic advising* per i più alti funzionari della polizia di Herat, ha domandato che cosa si prevede di fare e se in futuro sarebbe possibile riaprirlo.

Attualmente in Afghanistan abbiamo un numero di persone estremamente limitato. Continuiamo a svolgere un'attività a favore della forza di polizia locale, ma soltanto a Herat, essendo stati chiusi già da tempo gli altri due *field office* di

Mazar-i-Sharif e Kabul. Le ragioni della chiusura di questi, determinata - si tratta di EUPOL - a livello europeo, erano relative al ritenuto raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissati.

Noi continuiamo a mantenere in Afghanistan altre forze anche a Kabul, in numero estremamente limitato. Tra queste credo sia di interesse l'ufficiale che presta servizio di *advisor* presso il Ministero dell'interno, in ragione proprio delle attività svolte dall'Arma in questo settore.

Se ci sono altre questioni, sono disponibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Villecco Calipari, cui do la parola.

ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI. Ho una domanda, dopo quella fatta dal collega Zanin, sugli alloggi. Il modello dell'Arma dei carabinieri è un modello a proposito del quale nella relazione della Corte dei conti sugli alloggi militari si dice - c'è una proposta dello stesso magistrato della Corte dei conti, redattore della relazione - potrebbe essere il modello per le Forze armate. Generale, ritiene che questo sia possibile?

TULLIO DEL SETTE, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Vedo la questione da carabiniere che ha fatto un'esperienza di capo ufficio legislativo e di capo di Gabinetto della difesa. Credo che sarebbe possibile e che, per alcuni tipi di reparti, forse anche auspicabile.

Questo modello consente di avere la disponibilità di un determinato numero di appartenenti alla Forza armata più immediatamente disponibile e di impiegare il personale secondo principi di maggiore mobilità, cosa che chiaramente da noi viene fatta oggi con determinati accorgimenti, per la necessità evidentemente di non spiantare famiglie e di non creare difficoltà ulteriori all'interno di famiglie. Certamente la disponibilità di alloggi aiuta molto in questo senso, per tutte e due le questioni.

C'è un altro fatto, inoltre. Questo modello determina praticamente l'impossibilità che, invece, alloggi assegnati temporaneamente rimangano nella disponibilità perpetua dell'assegnatario. In questo modo, si risolverebbe il problema alloggiativo dell'assegnatario, cosa che è pur importante e non di secondo momento, ma privando via via la Forza armata della disponibilità di alloggi che, invece, possono costituire non solo strumento di funzionalità, ma anche beneficio dei nuovi che arrivano, che in genere hanno anche un trattamento economico più basso, perché sono più giovani, rispetto a quelli che, invece, magari prestano servizio da venti o più anni. In questo senso credo che almeno in parte sarebbe auspicabile poter avere questo tipo di alloggi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande per il Generale, lo ringrazio per la sua disponibilità e per la puntualità con cui ha voluto rispondere alle molte domande dei colleghi, il cui dettaglio è in distribuzione (*vedi allegato 1*), nonché per l'ulteriore documentazione relativa al trattamento economico del personale dell'Arma dei carabinieri che ci ha consegnato (*vedi allegato 2*).

Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna di tale documentazione.

Concludiamo qui la nostra audizione, non prima di aver ringraziato - non l'ho fatto in apertura, ma lo faccio ora - il sottocapo di Stato maggiore del Comando generale dei carabinieri, Generale di divisione Gaetano Maruccia, che ha accompagnato il Generale Del Sette.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. RENZO DICKMANN

Licenziato per la stampa
il 29 aprile 2016.

ALLEGATO 1

RISPOSTE DEL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI,
GENERALE TULLIO DEL SETTE, AI QUESITI POSTI DAI DEPUTATI DELLA
COMMISSIONE DIFESA*Quesito n. 1 - On. Luigi Lacquaniti*

Vorrei avere un chiarimento in merito alla tipologia, alle modalità e ai tempi previsti per l'addestramento del personale militare proveniente dal Corpo forestale dello Stato e destinato ad essere inquadrato nei Corpi speciali dei carabinieri.

Risposta:

A favore del personale del Corpo forestale dello Stato, all'atto del transito nell'Arma dei carabinieri, dovrebbero essere svolti corsi diversificati la cui durata e compiuta articolazione è in fase di definizione, d'intesa con il Corpo. I corsi verranno attagliati ai ruoli (dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti e assistenti, periti, revisori, operatori e collaboratori) e alle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che possiedono e che avranno.

La tempistica delle attività terrà conto dell'esigenza di fornire, nel più breve tempo possibile, le necessarie cognizioni ai nuovi carabinieri e di quella di garantire la funzionalità dei reparti di provenienza. L'avvio ai brevi cicli formativi sarà perciò scaglionato.

Si prevede che, a fattor comune, per gli appartenenti al Corpo siano: forniti cenni sull'articolazione ordinativa e i compiti dell'Arma; impartite le nozioni tecniche necessarie a garantire la piena interoperabilità (sistemi di comunicazione, portali e in genere supporti operativi e tecnologici età) dell'Arma dei carabinieri; affrontate tematiche connesse con l'acquisizione dello *status* militare.

L'approfondimento di altre tematiche tecniche, in analogia a quanto avviene per il personale dell'Arma, potrà essere affrontato con successivi cicli didattici nei reparti di impiego, ovvero presso l'I.S.T.I (polizia giudiziaria specialistica) e il CoESPU (raccordo con Forze di polizia di altri Paesi).

Quesito n. 2 - On. Luigi Lacquaniti

Vorrei sapere, anche a seguito di alcuni recenti suicidi che hanno riguardato militari appartenenti all'Arma dei carabinieri - senza alcun intento speculativo, anzi, manifestando anche in questa sede le mie condoglianze alla Forza - se per gli appartenenti all'Arma sia previsto uno *screening* di natura psicologica al momento dell'arruolamento e, successivamente, un'assistenza di sostegno continuativa nel tempo durante la vita professionale dei militari, anche in relazione all'uso delle armi a cui sono abilitati.

Risposta:

Nel 2015 si sono verificati 10 casi, 5 riconducibili a motivi familiari, 3 a problemi di salute e dei rimanenti 2 non sono note le cause, nessuno riconducibile a circostanze legate al servizio; con riferimento alle modalità attuative, 7 sono stati attuati con l'arma d'ordinanza, 2 con pistola privata legalmente detenuta e 1 per impiccamento.

Negli anni precedenti si sono verificati mediamente 13 casi ogni anno.

Nell'anno in corso si sono finora registrati tre casi (aggiornamento al 15 febbraio).

Da tempo abbiamo intrapreso un'approfondita analisi del fenomeno, anche per l'individuazione delle situazioni potenzialmente critiche e la prevenzione degli atti suicidari.

Il primo *screening* è inserito nella procedura prevista per gli accertamenti sanitari, effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dove gli aspiranti vengono sottoposti a visita psichiatrica che mira ad accertare il possesso dei requisiti minimi di idoneità e, quindi, di un normale e funzionale assetto della struttura della personalità nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali, escludendo la presenza in atto di comportamenti o di ideazione suicidiaria.

I candidati risultati in possesso dell'idoneità psico-fisica accedono alla successiva fase di valutazione attitudinale nel corso della quale i test di personalità somministrati vengono valutati da un ufficiale psicologo che evidenzia i punti di forza e di potenziale criticità del candidato,

Infine, l'aspirante viene esaminato da una Commissione, composta tra gli altri da un ulteriore ufficiale psicologo, che valuta il requisito della "stabilità emotiva" in chiave attitudinale escludendo dal prosieguo dell'*iter* concorsuale quegli aspiranti che non offrono sufficiente garanzia di tenuta emotiva alle specifiche sollecitazioni del futuro ruolo professionale.

Dal 2014, al fine di favorire l'adattamento degli allievi fin dall'inizio della vita militare e monitorare l'efficacia dei processi selettivi applicati in fase concorsuale, è stato costituito un Gruppo di Studio Permanente (composto da 4 ufficiali psicologi), che ha somministrato presso i reparti di istruzione due test di personalità: il primo in prossimità dell'incorporamento e il secondo dopo un congruo periodo di addestramento. Questo ha lo scopo di verificare l'interiorizzazione dei valori e della cultura organizzativa, intercettare eventuali situazioni di disagio, sviluppare le caratteristiche ritenute più funzionali al superamento delle difficoltà (resilienza) e ottimizzare l'efficacia dell'attività formativa, in sinergia con la scala gerarchica dell'allievo.

Nel 2012 la Direzione di Sanità del Comando generale ha emanato una direttiva tecnica «Criteri guida per la prevenzione nei casi di disagio», rivolta agli ufficiali medici e agli operatori sanitari dell'Arma, diramata con una circolare nella quale è stata individuata come prioritaria la necessità di intercettare le eventuali situazioni di disagio vissute dai militari. La direttiva compendia gli approfondimenti scientifici sul fenomeno, illustra i principali fattori di rischio e le possibili misure di prevenzione, nonché specifici orientamenti per i comandanti.

Nel 2013 è stato potenziato il Servizio di Psicologia medica con la graduale assegnazione presso le Infermerie Presidiarie di ufficiali psicologi abilitati all'esercizio della professione e di 3 medici psichiatri referenti, individuati per le aree Nord, Centro e Sud.

Nel 2014 la Direzione di Sanità, dopo aver predisposto "Linee di indirizzo clinico gestionale" per le Infermerie Presidiarie, ha tenuto un'attività formativa a favore di ufficiali medici e psicologi sui fattori di disagio psichico, che quest'anno ripeteremo.

Dal 2015 il Centro Nazionale Selezione e Reclutamento supporta le Infermerie Presidiarie per la fornitura/correzione dei test di personalità somministrati ai militari in servizio.

Dal 1° gennaio 2016 è stato, per ultimo, istituito l'Ufficio Condizione Generale del Personale, alle dirette dipendenze del Comandante generale, specificamente orientato a sostenere l'azione del Comandante a favore del personale nel suo insieme e con riferimento ai vari ruoli e ai singoli, attraverso la tempestiva individuazione di potenziali situazioni di disagio (difficoltà economiche, contenzioso con l'Amministrazione, disciplina e procedimenti penali, collocamento in congedo, suicidi, fattori motivazionali, eccetera).

Quesito n. 3 – On. Massimo Artini

Quest'anno il CoESPU è giunto al decimo anniversario. Da novembre 2005, data di inizio delle attività addestrative (ma è stato fondato a marzo 2005), ha formato più di 8.000 addestratori di 97 Paesi. Si tratta di un centro di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo e un modello che sarebbe utile riuscire a esportare anche in altri Paesi.

Quali ritiene siano i passi necessari da compiere per ampliare e ottimizzare le capacità del CoESPU e quali le criticità da risolvere che sono emerse in questi dieci anni?

Risposta:

Il CoESPU ha sede nella Caserma "Chinotto" di Vicenza, in uso all'Arma da alcuni decenni e già sede di un Battaglione della Scuola sottufficiali. È stato istituito il 1° marzo 2005, sulla base degli impegni assunti dall'Italia in seno al vertice G8 di Sea Island del 2004, durante il quale è stato adottato il Piano d'Azione "Estendere la Capacità Globale per Operazioni di Supporto alla pace (PSO)".

Gli Stati Uniti, attraverso il Dipartimento di Stato, sono partner del progetto, di cui sostengono parte degli oneri finanziari e coprono la posizione di vice direttore del Centro con un proprio colonnello.

Il compito dell'Istituto è addestrare:

- Comandanti e Reparti organici ovvero Unità Formate di Polizia/FPU (assetti composti da forze "tipo-carabinieri/gendarmeria", specializzate ad operare in contesti di transizione a supporto del processo di stabilizzazione e ricostruzione in scenari post-conflitto) che saranno poi schierate sotto egida delle Nazioni Unite o dell'Unione Africana;
- formatori delle Forze di polizia di Paesi provenienti prevalentemente dal continente africano che, una volta rientrati in Patria, saranno destinati a svolgere il ruolo di istruttori, secondo il concetto *Tram the Traitors*.

Il Centro ha finora addestrato 8092 *peacekeepers* (ufficiali, funzionari e sottufficiali di Forze di polizia straniera) provenienti da 98 Paesi. Di questi, 5.830 all'interno del programma *Global Peace Operations Initiative* (GPOI), 1.427 nel quadro delle attività svolte per conto della Commissione europea, 835 su disposizioni nazionali.

Il CoESPU, inoltre, partecipa allo sviluppo della dottrina e dei *curricula* addestrativi dell'ONU, a conferma del suo ruolo centrale nell'aggiornamento dei concetti di quella organizzazione internazionale.

Nell'ambito dei corsi predisposti dal Centro, rivolti all'addestramento dello *staff* di Unità Formate di Polizia (FPU) prossime allo schieramento in teatro operativo, squadre mobili di consulenza (*Mobile Mentoring Teams*) sono inviate nei Centri Addestrativi dei Paesi contributori con lo scopo di fornire assistenza nell'addestramento,

L'importanza del CoESPU è stata rimarcata, da ultimo, nell'ambito della riunione trilaterale ITA/USA/ONU, che ha avuto luogo a New York lo scorso dicembre. Nell'occasione, Mr. Dimitry Titov, *Assistant Secretary General* del Dipartimento delle Operazioni di *Peacekeeping* delle Nazioni Unite, ha evidenziato come il CoESPU abbia raggiunto un livello di eccellenza mondiale, auspicandone l'evoluzione per costituire un "Centro di Coordinamento Globale in materia di polizia ONU" e il punto di riferimento per la costituenda FPU *Standing Police Capacity* (componente permanente di schieramento rapido della DPKO *Police Division*).

Semestralmente i rappresentanti statunitensi del *Department of State* e delle Nazioni Unite vengono informati delle attività addestrative svolte a Vicenza che, a tutt'oggi, non hanno fatto registrare alcuna criticità.

A seguito del successo del ciclo di esercitazioni europee EUPST (*EU Police Services Training 2011-2014*), finanziate dall'UE e organizzate presso il CoESPU, l'OSCE ha promosso e finanziato, per il corrente anno, e per il 2017 una serie di esercitazioni presso il centro di Vicenza, volte ad addestrare personale delle Forze di polizia e giudiziarie dei Paesi aderenti a quell'Organizzazione, su uno scenario che preveda la disarticolazione di un'organizzazione transnazionale dedita alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento sessuale e lavorativo di persone provenienti da un ipotetico paese asiatico o africano, includendo una fase investigativa, una operativa di intervento risolutivo e una di protezione delle vittime di tratta. L'attività è prodromica al riconoscimento del nostro Centro quale polo addestrativo di eccellenza di riferimento per l'OSCE.

Infine, la Commissione europea ha aggiudicato al CoESPU un gemellaggio europeo per la formazione di 1800 Gendarmi turchi in materia di tecniche di ordine pubblico rispettose dei diritti umani.

Segnalo alla Commissione l'opportunità di visitarlo: è un'eccellenza italiana.

Nella stessa caserma "Chinotto", nel 2015 abbiamo costituito il NATO *Stability Policing Centre of Excellence* (Centro di eccellenza NATO per la Polizia di stabilità), uno dei 24 Centri di eccellenza della NATO, l'unico in materia di polizia di stabilità (l'Italia ne ha solo un altro a Roma denominato NATO *Modelling and Simulation Centre of Excellence*, dedicato alla realizzazione di simulazioni relative ai molteplici scenari che l'Alleanza può affrontare).

Ha il mandato di elaborare e diffondere ai partner la dottrina NATO in materia di polizia di stabilità.

Al NATO SPCoE hanno aderito 8 Nazioni (Repubblica Ceca, Francia, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Spagna e Turchia) su 28 Paesi NATO e altre adesioni sono programmate (è un numero particolarmente elevato).

Quesito n. 4 – On. Massimo Artini

La *Task Force* carabinieri a Baghdad è impegnata ad addestrare le Forze di polizia irachene presso il Centro di Addestramento della Iraqi Federal Police. Si tratta di Forze di polizia destinate a rientrare nelle aree sottratte al controllo dell'ISIS per mantenere l'ordine e la legalità. I territori che dovranno presidiare i poliziotti iracheni addestrati in quest'ambito sono a grande maggioranza sunnita.

Come viene gestita la questione etnica nel programma di addestramento? Si stanno realizzando unità composte esclusivamente da poliziotti sunniti o si è scelto di puntare a Forze di polizia miste? Su cosa si concentra maggiormente l'addestramento dei poliziotti iracheni?

Risposta:

Fino ad oggi le unità di polizia irachene formate dai Carabinieri sono 2.123, di cui il 55 per cento (1.160) di fede musulmana sunnita e il 45 per cento (958) sciita. La formazione è indirizzata alla Iraqi Federal Police e alla Local Police, quest'ultima ritenuta di prioritario interesse dalla Coalizione anti - Daesh. Gli allievi provengono da 16 province e prioritariamente da quelle di An Bar, Salah ad Din, Kirkuk, Babil, Baghdad e Niniwe.

Questa ripartizione bilanciata è frutto di una specifica richiesta avanzata dall'Italia, dall'Arma e dalla Coalizione alle Autorità irachene, per sottolineare il ruolo inclusivo e imparziale che le Forze di polizia devono assumere e per formare a tale principio i nuovi operatori di polizia.

Gli addestramenti impartiti dalla *Task Force* carabinieri sono diversificati, di livello basilico e specialistico. Tutti i corsi sono caratterizzati da estese sessioni formative in tema di etica e rispetto dei diritti umani.

Gli addestramenti basilici spaziano dalle tecniche comuni di polizia (*check point*, perquisizioni, controllo/bonifica di persone e fabbricati, ecc.), alle attività preventive, alle procedure d'indagine (incluse le attività tipiche della polizia scientifica), alle attività di ordine pubblico e alle modalità di intervento sugli ordigni esplosivi improvvisati.

I corsi specialistici sono invece destinati all'approfondimento di materie tipiche del servizio "avanzato" di polizia quali, ad esempio, corsi in tema di tutela del patrimonio culturale e sulle tecniche di indagine contro il crimine organizzato e terroristico. In un prossimo futuro auspico possano essere inseriti moduli sulla tutela ambientale.

Quesito n. 5 – On. Massimo Artini

I carabinieri sono presenti anche a Erbil per l'addestramento delle forze di sicurezza curde. Quali differenze ci sono tra i programmi addestrativi tenuti a Baghdad e quelli tenuti, invece, a Erbil?

Risposta:

Tra le sessioni addestrative di prevista prossima attivazione, ci saranno anche quelle destinate alle forze di sicurezza curde, nell'area di Erbil. I corsi saranno avviati non appena verrà completato lo schieramento di una specifica *Training Unit* nella capitale curda e saranno strutturati come quelli tenuti a Baghdad.

Un corso rivolto a 19 appartenenti all'Asaysh, Polizia dipendente dal *Kurdistan Regional Security Council*, con compiti investigativi/di sicurezza, si è svolto tra il novembre e il dicembre 2015, mentre è in atto una sessione dedicata a 15 *Zerevany*, un'altra Forza di polizia curda, alle dipendenze del Ministero dell'Interno del Governo regionale curdo.

Entrambi i corsi, tenuto conto del ristretto numero di discenti e dell'elevato livello qualitativo dei Corpi di polizia di appartenenza, hanno trattato materie specialistiche, connesse con gli specifici compiti delle rispettive Forze di polizia. Il corso rivolto ai discenti dell'Asaysh ha trattato le tecniche di protezione ravvicinata (*close protection*) e il controllo e la bonifica degli edifici; quello rivolto agli *Zerevany* si concentra, in particolare, sulla bonifica degli edifici e sul controllo delle persone nei *check point* fissi e mobili.

Quesito n. 6 – On. Massimo Artini

Lo scorso maggio è stato chiuso il *Field Office* dei Carabinieri a Herat, che operava nell'ambito della missione EUPOL con funzioni di *training*, *mentoring* e *strategic advising* dei più alti funzionari della Polizia di Herat.

Con la prosecuzione della permanenza italiana ad Herat, nell'ambito della missione Resolute Support, ritiene che sarebbe utile riavviare anche i programmi di *training* e *mentoring* da parte dei Carabinieri per le Forze di polizia locali, oppure il precedente programma è stato sufficiente a fornire la necessaria autonomia alla Polizia dell'area di competenza del TAAC-WEST?

Risposta:

Il termine delle attività del *Field Office* di Herat della Missione EUPOL in Afghanistan è stato deciso dall'Unione europea e motivato dal raggiungimento degli obiettivi di quella missione a livello regionale, che erano quelli della promozione dei principi e dei metodi della Polizia delle Comunità e della creazione delle necessarie basi per avviare una piena cooperazione tra la Polizia, la magistratura e il corpo degli avvocati della regione, quali elementi essenziali del ristabilimento del sistema dello Stato di diritto.

Le attività di EUPOL a Herat (così come a Mazar'è Sharif e a Kabul, nell'ambito di rispettivi *Field Office*) non erano limitate alla ricostruzione delle sole Forze di polizia, ma contestualmente rivolte alla creazione della cornice organizzativa e culturale necessaria allo sviluppo di tutto il sistema della giustizia e della sicurezza. Un intervento, quindi, più strategico che operativo, presupposto indispensabile per l'istaurazione di un ambiente più stabile e sicuro.

In questo quadro, il venir meno del *Field Office di Herat*, seguito, alcuni giorni dopo, da quelli di Mazar'è Sharif e di Kabul, ha segnato il passaggio a una nuova fase della missione di EUPOL, ora concentrata sul suo obiettivo primario, ovvero la riforma e lo sviluppo, a livello strategico, del Ministero dell'Interno afgano, soprattutto in termini di rapporti con l'intero sistema della giustizia del Paese (l'Arma impiega un ufficiale superiore quale *advisor* del Ministro dell'Interno).

Il ripiegamento di EUPOL dai contesti decentrati non ha fatto cessare l'attività di supporto alle Forze di sicurezza e di polizia. Infatti, nell'ambito della missione Resolute Support sono attivi

organismi deputati proprio all'affiancamento e all'addestramento delle Polizie: in particolare, il *Police Advisory Team* (PAT) e l'*Advise and Assist Cell* (AAC) di Herat, dei quali fanno parte 17 militari dell'Arma dei carabinieri.

La presenza dei carabinieri negli organismi addestrativi e di *advising* creati nell'ambito della *Resolute Support Mission* della NATO rappresenta, quindi, un elemento fondamentale di continuità che ha impedito la dispersione del patrimonio informativo ed esperienziale maturato in oltre sette anni di attività di EUPOL nella regione occidentale del Paese.

Auspichiamo che le attività di addestramento e *mentoring* svolte dai carabinieri a favore delle Forze di polizia di Herat proseguano, disponibili a realizzarle dove sarà ritenuto utile, giacché stanno avendo ottimi risultati, con il raggiungimento di apprezzati livelli di professionalità ed efficacia.

Quesito n. 7 – On. Massimo Artini

Il traffico di armi proveniente dai Balcani rappresenta una grave minaccia per la sicurezza dell'Europa e dell'Italia, amplificata dal rischio terrorismo.

I compiti dei carabinieri, già presenti in quest'area con le missioni internazionali, potrebbero essere ampliati anche alla sorveglianza e al contrasto al traffico illecito di armi, magari con attività di indagine e di *intelligence*?

Risposta:

L'Arma dei carabinieri è presente nei Balcani con il Reggimento MSU, *Multinational Specialized Unit* (composto da 140 unità, tutte dell'Arma) che fa parte della forza internazionale "Kosovo Force (KFOR)".

Tra i compiti dell'MSU è incluso l'«*Information Gathering*», ovvero la raccolta delle informazioni, che contribuisce, insieme a tutte le altre attività svolte dal Reggimento, alla «*Security Awareness*», cioè all'aggiornamento del quadro informativo sulla sicurezza di KFOR.

Anche attraverso questo contributo, KFOR adempie al mandato attribuitogli dalla Comunità internazionale (sancito dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244 del 1999), garantendo la sicurezza dell'area di responsabilità (*Safe and Secure Environment*) e la libertà di circolazione (*Freedom of Movement*) in Kosovo.

E' evidente come il terrorismo, il traffico d'armi, e ogni altra forma di criminalità, in particolare quella organizzata, rappresentino una minaccia al difficile processo di sviluppo del Paese per il raggiungimento di un Kosovo stabile, democratico, pacifico e multietnico. In questi fenomeni già si concentra l'attività dei contingenti militari internazionali in Kosovo, facenti parte di KFOR.

Premesso che il Kosovo è una Nazione, riconosciuta dall'Italia, dotata di istituzioni legittime, con legittimi poteri autoritativi, quali la Polizia e l'ordine giudiziario, va detto che la Polizia kosovara (*Kosovo Police*) dispone di assetti investigativi antiterrorismo. È naturale, quindi, che le attività informative svolte dai carabinieri possano già essere condivise con le autorità di polizia kosovare dal Comando di KFOR.

Tra i compiti di MSU vi è comunque il supporto alla Polizia kosovara, sia in termini operativi che di addestramento e scambio di *expertise*. Questa è una capacità che i carabinieri già mettono volentieri a disposizione delle autorità kosovare ogniqualvolta ve ne sia la necessità e ne sia formulata richiesta.

Quesito n. 8 – On. Massimo Artini

Il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri rappresenta un elemento di grande importanza per l'attività dell'Arma, tuttavia alcune attività da esso compiute (perlustrazione aerea, ricerca e soccorso, soccorso sanitario, addestramento, eccetera) sono sovrapponibili alle analoghe attività

effettuate da altri servizi aerei dello Stato (Polizia di Stato, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Corpo forestale).

Questi servizi aerei impiegano velivoli che in gran parte sono del medesimo tipo e potrebbero, dunque, condividere un'unica linea manutentiva e logistica. Inoltre, Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza condividono l'aeroporto di Pratica di Mare quale principale centro per le attività addestrative e manutentive.

Come valuta l'ipotesi di un accorpamento del servizio aereo dei carabinieri con quelli di altri Corpi dello Stato al fine di ottenere sinergie funzionali e risparmi economici?

Risposta:

L'Arma procederà nella razionalizzazione dei siti secondo un programma da definire d'intesa con le altre Forze di polizia, per la migliore valorizzazione degli assetti complessivi.

Il servizio aereo dell'Arma ha da tempo avviato una politica di razionalizzazione del comparto che ha portato da ultimo a una revisione importante del dispositivo. Nel 2013 sono state rimodulate le capacità in linea con le indicazioni governative di contrazione della spesa pubblica (erano 94, sono 43 gli elicotteri in dotazione).

Ulteriori manovre potranno riguardare anche l'acquisizione di alcuni velivoli del Corpo forestale dello Stato e la realizzazione di sinergie funzionali volte a conseguire ulteriori risparmi economici in materia di approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo, in linea con le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della cosiddetta legge «Madia», ora ai pareri.

Con riguardo all'assorbimento di parte del parco velivoli del Corpo forestale (una parte dovrebbe essere acquisita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) è previsto l'accorpamento delle rispettive capacità nel settore, la razionalizzazione dei supporti e l'estensione delle capacità manutentive *in house* dell'Arma al dispositivo di prevista acquisizione dal Corpo forestale dello Stato, con mantenimento in efficienza attraverso pressoché la totale esternalizzazione del supporto.

Quesito n. 9 – On. Massimo Artini

Il sistema SICOTE per la raccolta, l'aggregazione su base territoriale e la gestione dei dati utili per il controllo del territorio e il supporto alle indagini, rappresenta uno strumento particolarmente utile anche per il contrasto del terrorismo. Certamente potrebbe destare l'interesse anche di altri Paesi.

Ritiene che sia possibile ipotizzare la fornitura in forma onerosa del SICOTE o di suoi applicativi ad altri Paesi, anche allo scopo di migliorare le capacità di scambio dati nell'ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata?

Risposta:

Il programma Si.Co.Te. (Sistema di Controllo del Territorio), giunto alla terza fase, è diretto a incrementare le capacità operative e investigative dell'Arma. Esso sviluppa strumenti tecnologici e *software* per la raccolta e l'integrazione dei dati provenienti da sorgenti diversificate (dalle fonti aperte alle Banche dati e ai sistemi informativi gestiti dall'Arma), in grado di ottimizzare la ricerca di informazioni su categorie definite (dall'identificazione delle persone, all'incrocio di dati inerenti ai mezzi di trasporto o a quelli di comunicazione tecnologica).

Sulla base dei contratti stipulati nel 2010 e nel 2014 (relativi alle prime due fasi), la proprietà intellettuale del *software* sviluppato e la titolarità dei brevetti prodotti appartengono alla ditta contraente (Finmeccanica, già *Selex ES S.p.A.*).

La Difesa detiene la piena disponibilità (comprensiva del diritto d'uso della proprietà intellettuale) di quanto acquistato e ha facoltà di avvalersene per le proprie finalità, senza il pagamento di alcun diritto.

Finmeccanica può commercializzare i beni prodotti nell'ambito dei citati contratti, o derivanti da essi, previa autorizzazione della Difesa.

Quesito n. 10 – On. Massimo Artini

Il servizio nell'Arma in qualità di carabinieri ausiliari ha consentito a molti cittadini di acquisire notevoli esperienze e capacità professionali. Tuttavia numerosi ex-carabinieri ausiliari, ormai in congedo, si trovano oggi in condizioni di disoccupazione o sottoccupazione. L'esperienza di queste persone, che spesso hanno operato in territori difficili e, talvolta, anche all'estero, potrebbe risultare preziosa per far fronte alle diverse emergenze che negli ultimi anni hanno comportato la necessità di aumentare l'attività di presidio del territorio nazionale, alla quale si è risposto in massima parte con l'impiego di personale dell'Esercito, certamente meno qualificato dei carabinieri per le attività di pubblica sicurezza.

Come valuta l'ipotesi di richiamare in servizio una parte dei carabinieri ausiliari in congedo, previo riaddestramento, per impiegarli in vari ruoli, anche allo scopo di sgravare il personale in servizio attivo da alcune attività "meno appaganti" e per consentire la riapertura a tempo pieno di alcune stazioni sotto-utilizzate per mancanza di personale?

Risposta:

Nel triennio 2002-2004, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, l'Arma ha dato il massimo impulso alle immissioni dei carabinieri ausiliari nella ferma quadriennale, assegnando loro il 30 per cento di tutti gli arruolamenti ordinari nonché eventuali posti - non coperti - riservati ai volontari delle Forze armate (70 per cento dei posti disponibili).

Nel biennio 2005-2006, è stato garantito il transito in ferma quadriennale di quasi tutti i carabinieri ausiliari prossimi al congedo.

Sempre nel 2005, nell'ambito delle assunzioni destinate al carabiniere di quartiere, ai sensi dell'articolo 1, comma 543, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), è stato previsto che l'incremento organico di 770 unità avvenisse mediante arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale da attingere, esclusivamente, dai carabinieri ausiliari in servizio e in congedo.

L'articolo 2199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66, del 15 marzo 2010 (codice dell'ordinamento militare) ha riservato, fino al 31 dicembre 2015, l'accesso ai ruoli iniziali delle Forze di polizia esclusivamente ai volontari delle Forze armate. Da quest'anno, per l'Arma, la percentuale è diminuita all'85 per cento e diverrà del 70 per cento dal 2019 (con l'applicazione a regime dell'articolo 703 del citato codice).

La prospettata inclusione di carabinieri ausiliari in congedo richiederebbe un intervento normativo di rango primario e comporterebbe l'assunzione di personale con età anagrafica elevata (oltre i 35 anni), non in linea con le esigenze istituzionali, tenuto anche conto che l'elevata età media del personale in servizio già comporta la disponibilità di un numero di militari maggiormente idonei e inclini a lavori d'ufficio e, quindi, un maggior bisogno di carabinieri più giovani, soprattutto nel ruolo base.

Quesito n. 11 – On. Tatiana Basilio

Gli ufficiali del ruolo speciale, pur non differenziandosi in alcun modo dai loro colleghi del ruolo normale rispetto allo svolgimento di responsabilità, compiti e funzioni, rispetto a questi ultimi subiscono una disparità di trattamento in termini di carriera. Negli anni scorsi, ed anche di recente, sono stati presentati vari progetti di legge per la risoluzione del problema e sappiamo che anche Lei è sensibile sui temi del merito e dell'equità. Lo stesso Comando generale ha

annunciato che, in sede di riordino complessivo delle carriere delle Forze dell'ordine, intende creare il ruolo unico degli ufficiali.

Non ritiene che sarebbe comunque auspicabile un provvedimento immediato per riallineare le anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale ponendo fine alla principale causa di questa inconcepibile e discriminante disuguaglianza tra i due gruppi di ufficiali?

Un simile provvedimento in questo momento particolare per le vicende del terrorismo internazionale, potrebbe creare quella necessaria saldatura tra l'Arma e la propria dirigenza, diciamo di «prossimità», quella più impegnata sul campo, e una maggiore motivazione nei più giovani, quelli a cui maggiormente si richiedono sacrifici. Si sente di assumere un impegno di questo tipo?

Risposta:

La distinzione degli ufficiali dei carabinieri negli attuali tre ruoli dell'Arma (Normale, Speciale e Tecnico Logistico) è il risultato delle disposizioni recate dalla legge n. 217 del 1992 e dai decreti legislativi n. 117 del 1993 e n. 298 del 2000.

Sono previste differenti modalità di reclutamento, diversi *iter* formativi e distinti profili professionali per ciascun ruolo.

Il Ruolo Speciale, oltre ad essere connotato da differenti modalità di alimentazione e di formazione, ha un profilo di impiego a più marcata connotazione operativa (assunzione - con criteri di più lunga permanenza - dei vari livelli di comando su cui si articolano le componenti investigative dell'Arma, oltre a taluni Comandi di compagnia). La finalità perseguita è stata quella di valorizzare le potenzialità e le competenze acquisite, nei diversi ruoli di provenienza, proprio ai fini della conduzione di quei reparti a più marcata connotazione operativa.

In virtù delle disposizioni recate dall'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, valido fino al 2016 compreso, il Ministro della difesa ha adottato quattro decreti che hanno rideterminato, per gli anni 2010-2013, riducendola da 10 a 9 anni, l'anzianità richiesta nel grado di capitano per la promozione al grado di maggiore del Ruolo Speciale.

Dal 2014, in ragione del raggiungimento della piena consistenza organica nel grado di maggiore del Ruolo Speciale, non è stato tecnicamente possibile ricorrere al citato decreto ministeriale, e così per gli anni 2014 e fino al 2018 la stessa riduzione di un anno è stata richiesta e disposta con legge n. 28 del 2014.

Da tempo il Comando generale ha proposto la modifica strutturale del profilo di carriera degli ufficiali del Ruolo Speciale, prevedendo la permanenza minima nel grado di:

- capitano, di 9 anni per la promozione a maggiore, in luogo degli attuali 10;
- tenente colonnello, di 6 anni in luogo degli attuali 7 per l'inclusione in aliquota di

avanzamento al grado di colonnello.

In questo modo verrebbe ridotta la differenza con il Ruolo Normale da 6 a 4 anni.

L'intervento proposto è confluito nel cosiddetto «pacchetto dei correttivi al codice dell'ordinamento militare», in preparazione per l'attuazione delle disposizioni sulla riduzione dello strumento militare.

V'è di più. Nell'ambito dei lavori di redazione del decreto legislativo discendente dalla legge n. 124 del 2015 e dalla legge n. 9 del 2016 sul riordino delle carriere nel Comparto Sicurezza e Difesa, è allo studio la costituzione di un Ruolo Unico degli ufficiali dell'Arma e la progressiva riduzione del divario rimasto.

Nulla in contrario, e anzi senz'altro favorevole, affinché esso possa essere accelerato per soddisfare le crescenti aspettative degli ufficiali del Ruolo Speciale a una progressione di carriera più rapida, armonizzata a quella del Ruolo Normale, finché permarranno i due ruoli distinti.

Quesito n. 12 – On. Tatiana Basilio

I delegati alla rappresentanza militare, frequentemente, decadono dal mandato per effetto del trasferimento in altro Comando di Corpo, con evidente nocumento dei diritti del personale rappresentato e degli organi della rappresentanza militare. Il trasferimento può comunque condizionare, limitare ed impedire l'attività della rappresentanza militare.

Non risulta che l'Arma dei carabinieri - nonostante pregresse interrogazioni parlamentari in merito - abbia mai emanato specifiche disposizioni interne per tutelare i delegati appartenenti alla categoria ufficiali, quella soggetta a più frequenti movimentazioni rispetto ad altre.

Le chiediamo, pertanto, di voler assumere l'impegno di provvedere ad emanare al più presto un'apposita circolare per evitare che la movimentazione dell'ufficiale che sia anche delegato alla rappresentanza militare sia di nocumento per la stessa e risulti per il militare pregiudizievole rispetto alle aspirazioni professionali, prevedendo un gradimento effettivo e non formale della nuova sede di servizio e dell'incarico che garantisca altresì la tutela dell'unità familiare.

Risposta:

I criteri di impiego per la movimentazione degli ufficiali sono legati a: richieste e attese degli interessati; espletamento dell'obbligo di comando; permanenza limitata negli incarichi, con particolare riguardo a quelli di comando, anche in relazione ai principi introdotti dalla normativa di prevenzione della corruzione; garantire il *turn over* da e per le aree sensibili (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna); esigenze di funzionalità dei reparti e di diversificazione delle esperienze professionali degli ufficiali, nelle varie organizzazioni dell'Arma (Centrale, Territoriale, Addestrativa, Mobile e Speciale) e negli incarichi Interforze (Interno e Difesa); situazioni di incompatibilità ambientale eventualmente proposte dalla scala gerarchica.

La movimentazione degli ufficiali avviene previa consultazione del «Promemoria Annuale» redatto da ciascun ufficiale fino al grado di colonnello incluso e attraverso contatti con gli interessati per acquisire indicazioni circa le aspirazioni professionali e le esigenze familiari (attività lavorativa del coniuge, cicli di studio dei figli, problematiche sanitarie dei congiunti, eccetera).

Lo scorso anno sono stati 13 gli ufficiali appartenenti alla rappresentanza militare trasferiti (3 dei quali senza decadenza dall'incarico), tutti previa acquisizione del parere del Consiglio di rappresentanza (articoli 1480 del codice dell'ordinamento militare e 883 del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare - Anx-13). Gli altri 10 sono stati trasferiti a sedi gradite sentito il parere favorevole dell'organo di rappresentanza. Per quanto riguarda le rimanenti categorie marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri, negli ultimi tre anni non sono stati adottati trasferimenti nei confronti di componenti della rappresentanza militare che ne abbiano comportato la decadenza dal mandato, fatta eccezione per un solo appuntato scelto, il cui trasferimento ad altra sede è stato determinato da ragioni di servizio.

Non vedo ragione di ulteriori disposizioni per tale procedura, che è idonea, se correttamente gestita, a salvaguardare l'interesse della rappresentanza militare, dei singoli e della funzionalità istituzionale.

Quesito n. 13 - On. Tatiana Basilio

Le Compagnie dell'Arma, al pari delle Stazioni, rappresentano il principale strumento operativo sul territorio, ma dal punto di vista organizzativo non c'è alcuna differenza tra di loro, malgrado la multiforme situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica del territorio nazionale.

Forse sarebbe opportuno modificare questi strumenti in base alle esigenze territoriali, prevedendo anche che in luogo di ufficiali con il grado di capitano (in genere ufficiali giovani e di minore esperienza) certi comandi di compagnia - soprattutto quelli di Comando Provinciale - siano retti da ufficiali con il grado di tenente colonnello, ai pari di quanto avviene per i Commissariati della Polizia di Stato.

Risposta:

Tale previsione è già attuale nell'Arma: per alcune Compagnie urbane ad alto impegno (ad esempio a Roma) l'attribuzione a tale grado è già prevista.

Sono tenenti colonnelli gran parte dei Comandanti dei Reparti Territoriali, equivalenti a Compagnie in territori di maggior impegno (Aprilia, Olbia, Aversa, Nocera Inferiore e Gela).

La previsione verrà presumibilmente ampliata a seguito del riordino dei ruoli, salvaguardando equiordinazione tra le Forze di polizia e valore del grado militare.

Quesito n. 14 – On. Tatiana Basilio

Numerosissimi incarichi di comando sono devoluti senza alcuna apparente giustificazione ad altri ruoli, quando per la loro importanza e delicatezza - soprattutto in questo preciso momento storico segnato dalle minacce del terrorismo internazionale - necessiterebbero di essere assegnati al ruolo ufficiali. Mi riferisco, ad esempio, ai Norm (Nuclei Operativi e Radiomobili) ed ai Nuclei Informativi in sede di Comandi Provinciali, nonché ai vari Nuclei dei reparti speciali.

Non ritiene che vada contro ogni ragionevole logica in un'ottica di efficacia, efficienza e di corretto utilizzo delle risorse umane - anche al fine di evitare sprechi per la Pubblica Amministrazione, che si traducono in un danno per i contribuenti- impiegare in maniera ricorrente ufficiali dei carabinieri con anzianità ed esperienza di servizio (talvolta persino specializzati) in incarichi generici e a dir poco mortificanti per un funzionario di polizia?

Mi riferisco ad incarichi come quello di "ufficiale addetto" ovvero di "ufficiale a disposizione", che non comprendono alcun incarico di comando, ragione per la quale gli ufficiali sono stati appositamente formati nelle Scuole dell'Arma.

Risposta:

Non credo possa esservi irragionevolezza nella previsione di incarichi di "addetto". Sono incarichi con compiti definiti (ad esempio, "addetto alla Sezione Anticrimine", "addetto al Nucleo Investigativo", addetti a Uffici e Sezioni di altre organizzazioni, eccetera), che consentono alle unità organizzate di disporre delle risorse stimate come necessarie per ben funzionare e agli ufficiali di maturare l'esperienza che meglio permette di poi ricoprire l'incarico di responsabile dell'unità organizzativa.

Il Comando di NORM e di Nucleo Informativo è attribuito a ufficiale o maresciallo, a seconda del peso gestionale e del relativo impegno operativo: ad oggi, 269 NORM sono attribuiti a ufficiali e 225 a marescialli (quasi sempre luogotenenti); 21 Nuclei Informativi sono assegnati a ufficiale e 89 a marescialli (luogotenenti).

È noto che i marescialli nell'Arma svolgono da sempre incarichi di comando di reparti di piccola e media entità numerica, dando prova di grande capacità, senso di responsabilità ed efficienza. Lo dico con totale convinzione, per l'esperienza straordinaria maturata in oltre 40 anni di lavoro con loro.

La posizione di «a disposizione» è contingente, essendo attribuita all'ufficiale che supera 60 giorni continuativi di assenza per malattia o per altri motivi. In tal caso, egli perde temporaneamente l'incarico, con contestuale redazione della documentazione caratteristica per «fine servizio», riassumendolo all'atto del rientro in servizio. Analoga posizione d'impiego viene assegnata agli ufficiali frequentatori dei corsi di durata superiore ai 60 giorni («a disposizione del Comandante di Corpo per frequenza corso»).

Diversa è la posizione di «a disposizione per incarichi speciali» che in alcuni, sporadici casi viene assegnata temporaneamente all'ufficiale per assolvere a un compito di studio o straordinario, ovvero per uno o pochi giorni in attesa di assumere un incarico di comando o di *staff* momentaneamente non disponibili.

Quesito n. 15 – On. Tatiana Basilio

L'Arma sta per inglobare il Corpo forestale dello Stato al fine di razionalizzare le risorse e contenere le spese. Si tratta di circa 8.000 uomini e donne. A tal proposito, non ritiene che il personale in possesso di specializzazione e/o di pregressa esperienza di impiego in reparti speciali (come i Nuclei Elicotteristi, i N.a.s. ed i N.o.e.), ufficiali compresi, debba essere interpellato anche nell'interesse della stessa istituzione che ha speso notevoli risorse economiche per la loro formazione?

Quesito n. 16 – On. Tatiana Basilio

Non ritiene che questo provvedimento di razionalizzazione andrebbe accompagnato dal contestuale recupero di risorse umane e strumentali anche all'interno delle altre tre Forze di polizia?

Mi riferisco all'auspicabile abolizione dei Comandi Interregionali e similari, che vengono percepiti dalla maggior parte degli appartenenti alle Forze di polizia come inutili, all'accorpamento delle Centrali Operative - che porterebbero al recupero di almeno duemila uomini - ed alla riduzione degli ingenti costi per la manutenzione degli apparati delle telecomunicazioni ed infine alla soppressione dei piccoli comandi dove spesso prestano servizio due o tre carabinieri. L'abolizione di taluni reparti e comandi aumenterebbe sicuramente l'efficienza e la capacità di gestione dell'Arma. Questi provvedimenti potrebbero essere accompagnati da un maggiore ricorso all'informatica per smaterializzare le attività burocratiche, liberando risorse per il controllo del territorio.

Risposta:

La scelta dell'accorpamento nell'Arma deriva, ritengo, dalla constatazione delle affinità sostanziali esistenti tra le due Istituzioni (presenza sul territorio e compiti di tutela dell'ambiente e agroalimentare) e della possibilità di metterle a sistema per realizzare gli obiettivi di risparmio ed efficienza perseguiti dalla riforma.

Al trasferimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri conseguirà, infatti, una rilevante modifica della tradizionale organizzazione dell'Arma: alle attuali organizzazioni addestrativa, territoriale, mobile e speciale sarà affiancata la nuova organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali e, per le materie di specifica competenza, del Ministro per l'ambiente, dal quale continuerà a dipendere funzionalmente il Comando per la Tutela dell'Ambiente.

L'accorpamento potrà essere avviato rapidamente e portato avanti con interventi progressivi per tutti i settori, operativi, logistici e amministrativi, assicurando la piena conservazione dei livelli di presidio, l'unitarietà delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare, specializzazione e professionalità, valorizzando le potenzialità ed eliminando eventuali sovrapposizioni.

Il progetto prevede che, inizialmente i Comandi regionali del Corpo forestale, insieme ai Comandi Carabinieri Tutela Ambiente e Politiche Agricole e Alimentari, saranno collocati nella nuova organizzazione, che si avvarrà di una struttura di *staff*, costituita dai servizi e uffici dell'Ispettorato generale, ad eccezione del servizio V (Scuole), che confluirà nel Comando scuole dell'Arma. I Comandi regionali, provinciali e di stazione del Corpo forestale, nonché gli uffici territoriali per la biodiversità e i Coordinamenti territoriali per l'ambiente, manterranno l'attuale linea gerarchica.

Si prevede che altra parte del personale dell'Ispettorato generale sia inserita negli uffici dello Stato maggiore del Comando generale dell'Arma per dare ogni necessario e utile contributo di esperienza e conoscenze e valorizzare tutte le professionalità e le potenzialità specialistiche del Corpo in materia di personale, attività operative e logistiche.

Le unità del Comparto aereo (ad eccezione dell'aliquota che transiterà nei Vigili del fuoco) e gli atleti del Gruppo sportivo dovrebbero essere un tutt'uno con le corrispondenti strutture dell'Arma.

Per quanto attiene ai Comandi interregionali, va detto che oggi sono 5, di cui 3 costituiti come Divisioni negli anni 30. Ognuno di essi assorbe 50-60 unità (307 complessive), ha funzioni di alta vigilanza, coordinamento e controllo, in ragione della capillare diffusione dell'Arma su tutto il territorio nazionale e necessita di organismi di raccordo e di indirizzo a supporto dei Reparti dipendenti.

La tematica dell'ipotizzato accorpamento delle centrali operative dell'Arma dei carabinieri deve essere affrontata partendo dall'evidenza che le centrali non sono "centralini telefonici" preposti allo "smistamento" delle richieste dei cittadini, ma vere e proprie "strutture di comando", in grado di innescare e sviluppare tutta l'attività istituzionale dell'Arma. Inoltre, l'accorpamento provocherebbe un inevitabile effetto "imbuto", che pregiudicherebbe la capacità stessa degli operatori di gestire gli interventi. Proprio per evitare tale rischio, l'Arma, in ragione della capillare dislocazione delle proprie strutture operative, dispone di più centrali per ogni provincia, collocate sino al livello di Comando di compagnia.

Non vanno allo stesso tempo sottaciute le difficoltà di natura economica che emergerebbero dall'ipotizzato accorpamento, soprattutto per quanto riguarda l'unificazione delle reti trasmissive.

Va poi evidenziato che la rete HF dell'Arma - estesa sino a livello di centrale operativa di Compagnia - è l'infrastruttura di comunicazione portante, impiegata in occasione e di calamità naturali (da ultimo il sisma in Emilia Romagna), di emergenza o per esigenze di Protezione civile, quale *backup* alle linee di comunicazioni ordinarie.

Per quanto riguarda i Comandi di piccole dimensioni, sono convinto che la loro presenza sul territorio risulti essenziale per garantire il mantenimento dei livelli di presidio dello Stato anche nelle zone più recondite del Paese. I carabinieri in questo costituiscono un modello esemplare della capacità di offrire sicurezza diffusa, in ossequio a quel principio di aderenza al cittadino che da ormai duecento anni ne caratterizza l'azione.

L'Arma poi già dai primi anni novanta, con la graduale diffusione a tutti i livelli ordinativi dei sistemi informativi per la gestione delle attività operative e logistiche, ha realizzato un efficace sistema di governo elettronico dell'organizzazione in continua evoluzione (orientato a conseguire l'automazione delle procedure di comando e controllo gestionale, il potenziamento dell'azione investigativa e il perfezionamento degli strumenti di comunicazione interna ed esterna), in aderenza alle prescrizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale e alle linee strategiche fissate dall'agenda digitale italiana. Il governo elettronico dell'Arma garantisce oggi un indispensabile supporto alle decisioni in tutti i settori e viene esercitato in tutte le sue forme, rappresentate dall'ampliamento dei collegamenti in banda larga della rete geografica, dall'impiego sempre più spinto della firma digitale, delle carte multiservizi, del protocollo informatico, dei sistemi di archiviazione documentale e di pagamento elettronico, nonché della posta elettronica certificata.

Le azioni esercitate nel settore, grazie anche alla disponibilità di piattaforme reingegnerizzate con requisiti di elevata sicurezza e in ottica centralizzata, sono state orientate alla progressiva dematerializzazione della documentazione prodotta. Si tratta di un programma il cui pilastro iniziale è stato il CNA, costituito oltre 10 anni orsono, divenuto un vero centro di eccellenza nel panorama della Pubblica Amministrazione - riconosciuta da ultimo in occasione del passaggio al cedolino unico - in grado di gestire gli stipendi, le pensioni, la documentazione matricolare e l'assistenza fiscale, compresa la funzione di sostituto unico d'imposta, nonché le procedure relative ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio e per la concessione

dell'equo indennizzo, con elevata contrazione dei tempi di trattazione delle pratiche, che sono gestite in modalità esclusivamente automatizzata.

Tali attività erano in precedenza svolte da 26 servizi amministrativi sul territorio nazionale, che assorbivano 1.300 unità, mentre oggi gli stessi compiti sono assolti più efficacemente da 300 militari in un solo centro. L'impegno profuso nel settore dell'*e-government* è stato riconosciuto in occasione della manifestazione fieristica SMAU 2013, in occasione della quale è stato conferito all'Arma il "Premio Innovazione Information and Communication Technology nazionale", per essersi distinta tra le Pubbliche Amministrazioni che hanno innovato i propri processi attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Quesito n. 17 – On. Tatiana Basilio

L'indennità di comando, riconosciuta in sede giurisdizionale e già prevista da tempo per il personale delle Forze armate, dopo un lungo contenzioso era stata di fatto assegnata solo a qualche centinaio di comandanti a livello stazione e tenenza ed illegittimamente negata, per mere ragioni di bilancio, a tutti gli altri comandanti nonostante fossero parimenti titolari di responsabilità nei settori operativo, logistico, addestrativo, ovvero agli aventi incarico di capi uffici/capi sezione o assimilati, nonché aventi incarico riconducibile ad articolazioni di Stato maggiore o di *staff* o, ancora, di supporto, con competenze disciplinari e d'impiego di uomini e mezzi, che erano stati puntualmente individuati dal Comando generale dell'Arma in 10.000 unità circa.

Tale esclusione risulta illegittima poiché anche questi comandanti di reparto/ufficio hanno la titolarità di comando, poiché espletanti funzioni ed aventi responsabilità, anche verso l'esterno, corrispondenti od uguali, se non superiori per gravosità e responsabilità connesse, a quelle degli attuali percettori dell'indennità in questione.

Chiediamo pertanto l'impegno di voler attribuire immediatamente a tutti gli aventi diritto, e non solo ad alcuni, l'indennità di comando analogamente a quanto ottenuto dalla Polizia di Stato per i propri funzionari, così come riconosciuto in sede giurisdizionale.

Risposta:

L'indennità di cui si parla è l'indennità supplementare di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti (cosiddetta "indennità di comando") attribuita, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 78 del 23 marzo 1983, agli ufficiali e sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica "quando in comando di singole unità navali", ed estesa, ai sensi del successivo comma 2, al personale che abbia "funzioni e responsabilità corrispondenti". Il numero dei destinatari è determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'indennità è stata estesa alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile con decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, con uno stanziamento, per l'Arma, di 490.000 euro. Successivamente, una norma di interpretazione autentica (articolo 9, comma 35, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010) ha chiarito che l'individuazione del contingente di personale cui attribuire tale indennità tiene conto delle risorse appositamente stanziato.

Pertanto, con decreto interministeriale 13 settembre 2011 (emanato all'esito di un contenzioso avviato da personale dell'Arma e finalizzato a promuovere l'adozione del citato provvedimento ministeriale per l'individuazione dei destinatari del compenso) l'indennità è stata attribuita a 53 ufficiali e 439 marescialli con incarico, rispettivamente, di comandante di tenenza e di stazione dell'Organizzazione territoriale con forza organica pari o superiore a 17 unità.

L'individuazione di un numero circoscritto di beneficiari (492 incarichi su circa 10.000 posizioni teoriche di comando presenti nell'attuale ordinamento dell'Arma) è stato determinato dalla necessità di rispettare il vincolo delle risorse assegnato.

L'eventuale estensione dell'attuale platea di beneficiari non può prescindere dall'individuazione di ulteriori risorse finanziarie, evidentemente rilevanti (circa 12 M di euro).

Quesito n. 18 – On. Tatiana Basilio

Due sentenze del Tar del Lazio hanno già da tempo stabilito l'obbligo da parte delle Amministrazioni di dare avvio alla previdenza complementare per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa in quanto, con grave pregiudizio per tutti i militari, non avevano e non hanno tuttora avviato forme pensionistiche complementari.

Ritardare la partecipazione ad un programma di risparmio previdenziale costa caro. Secondo fonti autorevoli del settore, costruirsi una pensione integrativa adeguata richiede un lungo periodo di partecipazione al Fondo Pensione: un ritardo di venti anni nell'aderire, determina una riduzione della relativa rendita pari al 46,42 per cento.

Chiediamo, pertanto, l'impegno per l'immediato avvio, da parte del Comando generale, della previdenza complementare per tutto il personale dell'Arma dei carabinieri.

Risposta:

Il decreto legislativo n. 124 del 1993, ripreso e aggiornato dal decreto legislativo n. 252 del 2005, prevede che le forme pensionistiche complementari per il personale delle Forze armate e Forze di polizia possano essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, prevede che, per detto personale, l'istituzione delle forme pensionistiche complementari "negoziali" è riservata alle procedure di negoziazione/concertazione previste dal decreto legislativo n. 195 del 1995. Ad esse è demandata la disciplina del trattamento di fine rapporto (cosiddetto TFR, già previsto per il privato e il restante personale del pubblico impiego) in sostituzione dell'indennità di buonuscita (ancora prevista per il Comparto "Difesa - Sicurezza").

Le procedure devono definire: la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e quella dovuta dal lavoratore (nonché la retribuzione utile alla loro determinazione); le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR; le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota TFR da destinare alla previdenza complementare.

La previdenza complementare per il personale del Comparto "Difesa - Sicurezza" non è stata, purtroppo, ancora avviata.

Il 21 marzo 2013, il TAR Lazio, decidendo su un contenzioso promosso da alcuni militari, ha nominato un commissario *ad acta* (il Direttore generale di PERSONMIL, che ha poi delegato il Vice Direttore generale) per "attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di Rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l'intero Comparto Difesa e Sicurezza

Il commissario *ad acta*, in esecuzione della citata decisione del giudice amministrativo, ha trasmesso ai sindacati maggiormente rappresentativi delle Forze di polizia a ordinamento civile e al Co.Ce.R apposita comunicazione affinché gli stessi potessero sollecitare l'avvio delle richiamate procedure di concertazione.

La ripresa delle procedure di concertazione sospese dal 2010 in forza di disposizioni normative adottate per il contenimento della spesa pubblica potrà costituire l'occasione per promuovere gli interventi necessari attesi per l'avvio della previdenza complementare, con adeguate coperture finanziarie.

Allo scopo di approntare ogni possibile forma di tutela nei confronti del personale dell'Arma dei carabinieri che, arruolato a decorrere dal 1° gennaio 1996, vedrà inevitabilmente ridotto il proprio trattamento pensionistico all'atto del collocamento in congedo con l'applicazione del

metodo di calcolo "contributivo", stiamo lavorando per verificare la possibilità di attivare un "fondo pensione collettivo non negoziale" rivolto al personale dell'Arma, su base volontaria, che possa compensare - almeno in parte - i fondi pensione non ancora avviati.

È un'iniziativa che non può in nessun modo sostituirsi alla prevista concertazione per l'avvio della previdenza complementare. La nostra iniziativa mira a sviluppare un progetto, in stretta intesa con la rappresentanza militare, che possa operare una sorta di compensazione, prevedendo una forma di "previdenza integrativa individuale volontaria". Il ruolo dell'Amministrazione è quello di mettere insieme domanda e offerta per soluzioni che rispondano alle esigenze del personale, garantendo migliori rendimenti per il congruo numero di aderenti al progetto finanziario.

Abbiamo, ho personalmente a cuore la condizione del personale dell'Arma e ogni giorno lavoro, con lo Stato maggiore, con i comandanti, con la rappresentanza militare perché essa sia sempre più serena e soddisfacente: ieri, ad esempio, abbiamo sottoscritto un accordo con una società assicuratrice per una polizza sanitaria a condizioni particolarmente favorevoli. Con la stessa determinazione lavoriamo per l'obiettivo della previdenza complementare.

Quesito n. 19 – On. Gianluca Rizzo

In merito ai tanti ragazzi che hanno prestato servizio in qualità di carabinieri ausiliari, Lei ha avuto modo di apprezzare l'attaccamento all'istituzione che ancora molti di loro provano a distanza di tempo dal congedo. Sa bene che, avendo lavorato nella qualità di Capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, allo stato attuale la normativa non consente di poter accogliere il richiamo dei carabinieri ausiliari in congedo, pur avendo dichiarato di sostenere ogni iniziativa diretta a favorire le loro ragioni.

Personalmente mi sono impegnato a favore dei tanti ragazzi che chiedono una chiara validazione della loro esperienza nell'Arma attraverso una risoluzione che vedrà a breve concludere il suo *iter*.

Come impiegherebbe le professionalità acquisite da questi ragazzi all'interno dell'amministrazione pubblica, nel mondo del lavoro e più specificatamente nell'Arma dei carabinieri?

Risposta:

Nulla in contrario affinché questi nostri commilitoni in congedo possano trovare, avendo a suo tempo ben svolto il servizio ausiliario nell'Arma, una nuova, durevole opportunità di impiego nella Pubblica amministrazione.

Per il reimpiego in altra amministrazione pubblica oggi esistono norme (articolo 1013 codice dell'ordinamento militare) che prevedono agevolazioni, legate alla pregressa esperienza militare, per i soli volontari delle Forze armate in congedo. L'ipotesi di estendere ai carabinieri ausiliari in congedo tali agevolazioni, seppure non in linea con l'impianto della professionalizzazione dello "strumento militare" (figura istituita per esigenze diverse), potrebbe rispondere allo scopo, venendo incontro ad aspirazioni evidentemente ancora presenti.

Quesito n. 20 – On. Gianluca Rizzo

Poco più di un anno fa la CEDU (Corte europea diritti uomo) nel condannare la Francia – e, prossimamente, condannerà anche l'Italia (anche se le sentenze CEDU hanno effetti in tutta Europa) - ha pronunciato una sentenza in cui si afferma che ai militari non può essere negato il diritto di costituire associazioni sindacali e si può solo regolamentare l'uso di tale diritto.

Cosa ne pensa del fatto che siamo un Paese che non rispetta i trattati internazionali sui diritti e non rispetta sentenze della CEDU?

Risposta:

La sentenza cui Lei si fa riferimento è la sentenza n. 10609/10 del 2 ottobre 2014 la quale, emessa a seguito di ricorso di un gendarme francese volto al riconoscimento del diritto di partecipare ad associazioni tra militari in servizio e in congedo, ha, da un lato, ribadito che gli Stati membri possono imporre legittime restrizioni al diritto dei membri delle Forze armate di costituire o aderire ad associazioni sindacali; dall'altro, stabilito che le citate limitazioni, non potendo intaccare la reale essenza del diritto sindacale, non possono risolversi nel divieto assoluto di costituire un sindacato o di aderirvi.

Il Governo francese, al fine di dare esecuzione alla citata sentenza, ha promulgato - il 28 luglio 2015 - una legge con la quale ha confermato il divieto di sciopero e di adesione ad associazioni di natura sindacale, consentendo ai militari in servizio di costituire associazioni professionali finalizzate alla promozione e alla salvaguardia della condizione militare che possono partecipare, con gli organismi di rappresentanza militare già previsti dall'ordinamento francese, alle procedure di concertazione con il Governo e al dialogo con i vertici militari della Difesa.

In ordine alla rilevanza delle sentenze CEDU nell'ordinamento nazionale italiano segnalo che, come sottolineato dal Consiglio di Stato per ultimo nella sentenza n. 2866 del 2015, le pronunce della Corte di Strasburgo hanno efficacia solo indiretta nei confronti degli Stati diversi da quelli nei cui confronti sono emesse, i quali sono liberi di scegliere le misure più idonee per l'attuazione dei principi sanciti negli atti giurisdizionali CEDU.

Per valutare l'effettiva portata delle citate pronunce e le conseguenze nel nostro ordinamento è opportuno analizzare tutto l'insieme della disciplina dello *status* militare d'oltralpe, in quanto la configurazione costituzionale del singolo diritto va rinvenuta nell'insieme della intera disciplina costituzionale, vista nella sua globalità.

E la nostra Corte costituzionale, con la sentenza n. 317 del 2009, nel fare proprio il principio della valenza "*erga omnes*" delle pronunce della Corte EDU interpretative di norme della Convenzione, ha comunque evidenziato l'esistenza di un "margine di apprezzamento" della giurisprudenza europea che consente al legislatore e al giudice nazionale - ognuno nell'ambito delle proprie competenze - di operare un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti.

Ciò detto, è bene sia conosciuto, per completezza di analisi, con riferimento alla cogenza della richiamata pronuncia della CEDU nel nostro ordinamento, come sia opportuno anche riguardo alla circostanza, di non poco momento, che ha censurato il mancato riconoscimento in assoluto del diritto di associazione fra militari, attagliato al peculiare contesto giuridico francese. Vi sono anzi significative differenze tra il sistema della rappresentanza militare italiano e quello transalpino: quest'ultimo, infatti, contrariamente al nostro, ha organismi composti da delegati non di provenienza elettiva, bensì di nomina istituzionale. E' per questo che il sistema d'oltralpe era qualcosa di certo meno evoluto, sul piano del diritto, di quanto esistente in Italia da oltre 35 anni. Ciò detto, potranno valutare il Governo e il Parlamento i contenuti della sentenza di Strasburgo ai fini di un'eventuale modifica di disposizioni di legge ispirate a principi che possono apparire ben compatibili con il dettato della Convenzione europea e con la lettura che di esso fa la CEDU.

Codesta Commissione sta esaminando 8 progetti di legge di riforma della rappresentanza militare che, tra l'altro, dovrebbero prevedere il riconoscimento del ruolo negoziale autonomo, quale parte sociale con autonomia economica e gestionale; un riconoscimento che tutti noi auspichiamo.

Auspico sinceramente che la riforma possa essere varata quest'anno nelle forme che il Parlamento riterrà più opportune e funzionali alle esigenze dei singoli e a quelle di terzietà di delle istituzioni destinate alla difesa della sicurezza dello Stato e, nel caso dell'Arma, alla tutela dei cittadini.

È di questi giorni la firma dei decreti attuativi della legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione che vedrà, come elemento di forte dibattito, la soppressione del Corpo forestale dello Stato. Tuttavia, mentre la legge n. 124 del 2015 prevedeva la "riorganizzazione e potenziamento del Corpo" e, successivamente, l'eventuale accorpamento in altro Corpo di polizia, col decreto attuativo si è ufficializzata la soppressione del Corpo aprendo una serie di incognite tra chi milita in esso, con riguardo soprattutto agli avanzamenti di carriera.

Chi transiterà nei carabinieri si troverà in coda alle graduatorie dei colleghi dell'Arma?

Risposta:

È previsto che il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato venga inquadrato in ruoli differenti da quello del personale già in servizio nell'Arma dei carabinieri.

Saranno garantite forme di avanzamento del tutto analoghe a quelle previste oggi nel loro ordinamento. Le rispettive carriere potranno essere diverse da quelle dei restanti militari dell'Arma che, peraltro, hanno, per gli ufficiali, progressioni diverse per i tre ruoli esistenti (Ruolo Normale, Ruolo Speciale e Ruolo Tecnico Logistico).

Nessuna penalizzazione per gli uni e per gli altri. Piena e convinta valorizzazione di professionalità importanti e stimata, assoluto rispetto e tutela di attese e aspettative giuste e insopprimibili.

Quesito n. 22 – On. Gianluca Rizzo

Sempre con riguardo al Corpo forestale dello Stato, forti dubbi rispetto alla militarizzazione provengono dalla possibilità che gli appartenenti possano perdere i diritti sindacali a causa del passaggio al fallimentare istituto della rappresentanza militare.

Lascerebbe libero arbitrio o chi transiterà nell'Arma dovrà rinunciare a questi diritti acquisiti? Quali vantaggi vede in questa scelta?

Risposta:

Il transito nell'Arma dei carabinieri, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge delega che parla di "assunzione della relativa condizione", comporta l'acquisizione dello *status* militare, che contraddistingue tutti gli altri appartenenti alla stessa Istituzione.

È noto che forestali, carabinieri, agenti di Polizia di Stato e penitenziari, finanziari sono tutti ricompresi nel comparto "Sicurezza-Difesa", contraddistinto dalla "specificità" di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2009 e dal principio dell'equiordinazione, che allinea i profili contrattuali delle Forze di polizia a ordinamento militare a quelli delle Forze di polizia a ordinamento civile.

La procedura relativa all'assorbimento del Corpo forestale consente al personale di esprimere la volontà di optare per l'assegnazione ad altra amministrazione statale tra quelle individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In tal modo, sia pure nei limiti consentiti dalla necessità di non creare interruzioni né disfunzioni nello svolgimento delle importanti funzioni di presidio dell'ambiente trasferite all'Arma, si offre al personale che lo voglia la possibilità di non essere "militarizzato" e di prestare la propria opera in un altro ambito lavorativo statale.

Il transito di ipotizzate 7.000 unità del Corpo forestale dello Stato senza l'acquisizione dello *status* militare sarebbe incompatibile con il sistema vigente, pienamente funzionale ai compiti e alle strutture dell'Arma, in cui il carabiniere è tale in quanto militare.

È questo che soprattutto assicura la coesione interna e l'efficienza di un'organizzazione di 105.000 unità, caratterizzata da precipue peculiarità funzionali e organizzative, tra tutte la capillarità sul territorio che richiede unitarietà di obiettivi, autonomia e discrezionalità nella gestione.

Peraltro, la condizione militare quale oggi è, come è nell'Arma, in nulla penalizza i singoli e senz'altro valorizza le potenzialità della rappresentanza militare, ben in grado di far valere istanze, esigenze, diritti, interessi di tutti nella forma attuale (ancor più potrà esserlo se opportunamente presto riformata).

Il transito non darà alcuna penalizzazione, ma piuttosto valorizzazione del ruolo e delle professionalità.

Credo nell'istituto della rappresentanza militare, sintesi della scelta del Legislatore di garantire gli interessi dei lavoratori/militari secondo modalità maggiormente compatibili con le esigenze organizzative dell'apparato chiamato ad operare per la sicurezza dello Stato. L'apporto degli organismi della rappresentanza militare ha influito e continua a influire positivamente sulle scelte dell'Amministrazione in tema di condizione, trattamento e tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari.

Quesito n. 23 – On. Gianluca Rizzo

Relativamente ai Comandi disseminati sul territorio, quali criteri sono stati utilizzati per pianificare le chiusure con eventuale trasferimento del personale e con quale dispendio di denaro pubblico e quali, invece, quelli che permetteranno il mantenimento, per esempio nei paesini di montagna, di sedi e alloggi già utilizzati?

Risposta:

La manovra di assorbimento presterà la massima attenzione alle attese dei singoli, grazie all'evidente vantaggio di accorpare due strutture entrambe caratterizzate dalla diffusione capillare dei propri presidi: le 800 stazioni forestali e le 150 stazioni parco potranno agevolmente operare accanto alle 4.600 stazioni dell'Arma, consentendo il mantenimento del personale del Corpo forestale dello Stato nelle stesse attuali sedi di servizio per assolvere le stesse mansioni e con le medesime modalità, ricevendo nient'altro che vantaggi, anche sul piano personale, dall'integrazione sinergica in un'unica organizzazione assai più vasta e reticolare.

Allo stesso tempo, l'integrazione dei due sistemi presidiali consentirà non soltanto il mantenimento degli attuali livelli di presenza sul territorio (criterio espressamente indicato nella legge delega insieme a quelli dell'unitarietà delle funzioni e della salvaguardia delle professionalità e delle specializzazioni), ma il suo potenziamento, quale effetto delle sinergie operative e amministrative, ogni volta che siano possibili e utili. Pensiamo all'organizzazione logistica, al parco infrastrutturale, alle strutture addestrative e, in genere, a tutti i servizi di supporto e mantenimento.

In definitiva, la contiguità organizzativa delle due Amministrazioni, la loro comune vocazione alla presenza diffusa sul territorio nazionale, la loro condivisa vicinanza alle esigenze delle comunità locali costituiscono altri fattori di facilitazione per il conseguimento degli obiettivi della manovra riformatrice (risparmio ed efficienza).

Quesito n. 24 – On. Gianluca Rizzo

La legge delega prevede espressamente l'unitarietà delle funzioni. Nel caso del contrasto al traffico illecito ed alla detenzione di specie animali e vegetali protette dalla convenzione CITES le funzioni sono state suddivise tra l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole.

Perché questa scelta irrazionale e contraria alla delega ed ai principi ispiratori della riforma che erano soprattutto quelli di razionalizzare ed evitare duplicazioni?

Risposta:

La previsione dell'attribuzione al Corpo della Guardia di finanza, limitata alle aree doganali, delle competenze in materia di contrasto al commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione (ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria) è diretto a evitare duplicazioni di natura meramente territoriale, ove già operano il suddetto Corpo e l'Agenzia delle dogane.

La norma, inoltre, prevede il mantenimento in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della facoltà di scelta dell'amministrazione a cui affidare sul territorio l'attività della certificazione che si sottolinea essere strettamente connessa a quelle di controllo sia territoriale che doganale.

Peraltro, lo schema di decreto legislativo è sottoposto al parere del Parlamento, che avrà modo di esprimersi al riguardo, così come sull'intero schema di decreto legislativo, eventualmente evidenziando il mantenimento dell'unitarietà delle funzioni contenuto nella delega.

Quesito n. 25 – On. Gianluca Rizzo

Secondo Lei, che beneficio trae il Paese dall'avere Forze di polizia ad ordinamento militare? Molti Paesi democratici hanno scelto Forze di polizia civili (anche la Spagna, la Francia ed il Portogallo si stanno muovendo in tal senso) a garanzia di efficacia, trasparenza ed economicità, mentre l'Italia continua ad avere Polizie militari. L'Italia, inoltre, è l'unica in Europa ad avere addirittura una Polizia economico-finanziaria militare! La questione non riguarda solo il fatto di garantire diritti, riconosciuti a chiunque, ma negati agli operatori di polizia, bensì anche il fatto di capire cosa sia meglio e giusto per il Paese!

Crediamo davvero di essere gli unici ad aver scelto la strada giusta? Tutti gli altri Paesi democratici sbagliano? Purtroppo il posto di "vertice" che occupiamo nelle classifiche mondiali su corruzione, criminalità ed evasione fiscale non lascia scampo!

Risposta:

Premetto che tra le Nazioni facenti parte dell'Unione europea, oltre a quelle citate (Spagna, Francia e Portogallo), anche Olanda e Romania dispongono di Forze di polizia con *status* e modello organizzativo militare, e molte altre ve ne sono nel mondo o vengono via via costituite. Questo ad attestare che la situazione italiana (derivata, come penso sia noto, dal modello francese, diverso da quello anglosassone, non necessariamente migliore né più evoluto ed efficace).

Il beneficio più evidente di disporre di più Forze di polizia a competenza generale, di cui una a ordinamento militare, è la possibilità di queste ultime (tra le quali la più importante e apprezzata è l'Arma dei carabinieri) di svolgere compiti di polizia militare in favore delle Forze armate, in Patria e all'estero, di assicurare un sistema idoneo alla migliore gestione di un reticolato territoriale straordinariamente articolato e aderente, nonché di garantire un impiego efficace di garante nell'ambito delle missioni internazionali in aree di crisi (attività di *peacekeeping* e di tutela delle rappresentanze diplomatiche) e nella formazione e assistenza alle Forze di polizia straniere.

L'alto gradimento dei cittadini che le statistiche di settore riservano ai carabinieri e il conseguimento di risultati di eccellenza riconosciuti a livello internazionale sono di questo palese e concreta dimostrazione.

È l'Arma dei carabinieri - lo dico con fierezza e umiltà, consapevole delle responsabilità che ne deriveranno e della necessità di confermarsi e progredire ogni giorno in efficienza e prestigio - nella sua attuale condizione e realtà ad essere considerata a livello internazionale modello di riferimento per capacità e organizzazione.

L'Italia dispone di un modello tra i migliori d'Europa, che consente al Ministro dell'interno il coordinamento di tutto il comparto sicurezza. Al fine di contrastare i fenomeni della corruzione e della criminalità organizzata, i carabinieri operano come parte del sistema di sicurezza, che

unisce in un'unica compagine istituzioni e operatori militari e civili, con procedimenti e organismi semplici, strutturati, ottimamente funzionanti e di grande efficacia nell'assicurare le migliori sinergie operative, per la Polizia giudiziaria alle dipendenze funzionali dell'autorità giudiziaria.

Quesito n. 26 – On. Gianluca Rizzo

Una sentenza della Corte europea ha stabilito che non si possono imporre limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici. Nello specifico settore delle Forze armate anche per i prossimi concorsi aperti ai civili sembra che il limite per i carabinieri sarà 26 anni.

Migliaia di ragazzi hanno studiato per non rischiare di rimanere a spasso dopo il VFP1 e mettere questo limite anagrafico sembra anacronistico, anche perché non ci sembra che i carabinieri in servizio operativo con età di 30 o 40 anni non diano garanzia di poter svolgere appieno le proprie attività.

Come si pone l'Arma dei carabinieri rispetto al tema della necessità di innalzare i limiti di età per far partecipare tutti indistintamente?

Risposta:

In deroga alle disposizioni generali sul pubblico impiego (articolo 3, comma 6 della legge n. 127, del 15 maggio 1997) l'articolo 707 del codice dell'ordinamento militare prevede quale limite di età per l'arruolamento degli allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale 26 anni, elevato a 28 per coloro che hanno già prestato il servizio militare.

Per l'accesso all'Accademie militare quale allievo ufficiale è previsto (articolo 648 del codice dell'ordinamento militare) il limite di 22 anni, elevato a 28 anni per gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti.

Per il reclutamento degli ufficiali nel ruolo tecnico-logistico, come noto, è previsto dai laureati con laurea specialistica (articolo 664 del codice dell'ordinamento militare) il limite di 32 anni, elevato a 40 anni per i marescialli dell'Arma.

Per l'ammissione al corso biennale per marescialli è previsto (articolo 684 del codice dell'ordinamento militare) il limite di 26 anni, elevato a 28 per coloro che hanno già prestato servizio militare. Il limite è di 30 anni per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri e per gli allievi carabinieri.

La Direttiva del Consiglio UE n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000 stabilisce che: l'impossibilità di imporre limiti di età non può consentire che le Forze armate e le Forze di polizia assumano persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardarne il carattere operativo (premesse, punto 18); gli Stati membri, per salvaguardare la capacità delle proprie Forze armate, possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni relative all'età contemplate nel testo (premesse, punto 19); una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata all'età costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato (premesse, punto 23); in talune circostanze, disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare in base alle esigenze degli Stati membri, come per legittimi obiettivi di politica occupazionale, mercato del lavoro e formazione professionale (premesse, punto 25); gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari (articolo 6).

La citata Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che all'articolo 3, comma 2, recita: "La disciplina di cui al presente decreto fa salve

tutte le disposizioni vigenti in materia di [...] Forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap", in linea con la facoltà riconosciuta nelle premesse della direttiva;

La sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. II, n. C-416/13 del 13 novembre 2014 si riferisce alla fissazione di un limite di età per l'assunzione in un impiego civile (bando di concorso per il reclutamento di agenti della polizia locale di Oviedo - Spagna) e non per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia stadi. La stessa Corte ha riconosciuto come legittima l'imposizione di limiti di età per il reclutamento dei Vigili del fuoco in Germania (sentenza Wolf del 12 gennaio 2010) e in generale il legame tra il possesso di capacità fisiche particolari e l'età.

Una deroga totale al requisito dell'età, d'altra parte, risulterebbe, da un lato, foriera di criticità operative connesse con l'innalzamento dell'età media del personale, già accresciuta per gli effetti prodotti dal blocco parziale del *turn over* (ol personale giovane, infatti, ha la prestanza e resistenza fisica richieste per eseguire alcuni servizi svolti nelle attività di controllo del territorio, gestione dell'ordine pubblico e lotta alla criminalità); dall'altro, pregiudizievole per lo stesso personale con riferimento all'attuale sistema pensionistico, infatti, i limiti di età per il collocamento in congedo, peraltro più bassi rispetto a quelli previsti per il restante personale del pubblico impiego, potrebbero determinare una cessazione dal servizio prima ancora di aver raggiunto una contribuzione sufficiente a maturare il requisito della pensione.

Quesito n. 27 – Gruppo del Partito Democratico

Una relazione elaborata dalla Corte dei conti sul tema degli alloggi di servizio delle Forze armate, nell'esaminare la situazione in atto, propone, tra l'altro, di adottare anche per le Forze armate il modello in uso per l'Arma dei carabinieri, ovvero, quello che affida agli enti locali l'individuazione di una riserva di posti da assegnare ai militari dell'Arma nell'ambito dei piani di edilizia abitativa realizzati nel territorio di competenza.

E' una ipotesi da approfondire e, a questo fine, sarebbe utile disporre in Commissione di un quadro di situazione su quanto si è finora realizzato per le necessità abitative del personale dell'Arma. In sintesi, sarebbe utile conoscere il numero di alloggi di servizio ottenuti in concessione dagli enti locali, specificando se in affitto e in basi a quali canoni di locazione e/o a riscatto. Sarebbe inoltre utile poter disporre di un quadro generale e analitico che ci aiuti a comprendere la reale possibilità di estendere in tutto o in parte alcune di queste misure anche alle Forze armate.

Risposta:

L'Arma ha bisogno delle disponibilità di unità abitative per assicurare costante e rapida disponibilità del personale, sicurezza delle caserme, esigenze delle famiglie dei carabinieri, specie nei ruoli e per gli incarichi soggetti a maggiore mobilità.

Dispone oggi di 13.500 alloggi, presso i 5.300 complessi immobiliari/caserme di cui dispone, appartenenti al demanio o locati da enti o da privati.

Non sono alloggi di servizio gli appartamenti offerti in concessione dagli enti locali attraverso appositi bandi pubblicizzati dalle Prefetture (come da deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991). La loro assegnazione al personale appartenente alle Forze armate e di polizia avviene sulla base di una graduatoria stabilita da apposita Commissione istituita presso le Prefetture, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni interessate.

Questi alloggi sono condotti dagli assegnatari direttamente, in regime privatistico e oneroso (con eventuale possibilità di riscatto). In ragione del carattere strettamente personale dell'eventuale adesione a tali agevolazioni, i militari non sono tenuti a comunicarla.

Quesito n. 28 – Gruppo del Partito Democratico

Un tema toccato in più di un punto nella sua relazione è quello riguardante gli assetti organici dell'Arma, messi in difficoltà da una serie di misure di contenimento della spesa che sono, per fortuna, in corso di superamento.

Per inciso, aggiungo, che i dati da Lei forniti sulla distribuzioni dei militari d'Arma nelle varie attività non menzionano quanti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, che pure sarebbe interessante conoscere.

Risposta:

La domanda si riferisce, evidentemente, al numero dei carabinieri dei vari ruoli impiegati nelle sezioni di polizia giudiziaria.

Ebbene, per l'Arma sono previste ordinativamente 2.016 posizioni di impiego (31 ufficiali, 1.215 ispettori, 126 sovrintendenti e 644 appuntati e carabinieri) nelle sezioni di polizia giudiziaria.

Il numero di quelli effettivamente impiegati non è mani inferiore; localmente può essere applicata presso l'autorità giudiziaria qualche unità in più per esigenze straordinarie e contingenti.

Quesito n. 29 – Gruppo del Partito Democratico

Tomando al tema delle carenze organiche e all'innalzamento dell'età media, tra le varie modalità di reclutamento previste dalle norme in vigore per le Forze armate, c'è quella dei volontari in ferma prefissata di un anno.

Nella sua veste di Comandante generale riterrebbe utile estendere tale possibilità anche all'Arma dei carabinieri? Magari a partire da una sperimentazione su piccoli numeri?

Se la misura fosse ritenuta utile potremo assumere una iniziativa parlamentare in tal senso.

Risposta:

L'ipotesi potrebbe essere approfondita attraverso il confronto con le altre Forze di polizia e armate, nella considerazione che tale modalità di reclutamento da una parte consentirebbe alle Forze di polizia di selezionare direttamente risorse umane giovani da immettere in servizio nel ruolo iniziale (con costi più ridotti per i primi anni di ferma, e concorrendo a risolvere in buona parte il problema dell'innalzamento dell'età media), mentre dall'altra ridurrebbe le possibilità di ricollocamento per il personale in uscita dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica che non è assorbito in servizio permanente nelle tre citate Forze armate.

Occorre valutare bene quanto l'ipotesi prospettata sia compatibile, ovvero vada a collidere, con le misure per la professionalizzazione dello strumento militare - i cui effetti possono essere mitigati attraverso l'arruolamento nell'Arma dei VFP1 di più giovane età - e con la possibilità di dare attuazione al modello professionale previsto dal Libro Bianco per la Sicurezza e la Difesa 2015.

In tal senso credo vi sia un serio timore delle altre Forze armate che ritengo debba essere tenuto in forte considerazione.

Quesito n. 30 – Gruppo del Partito Democratico

Comandante Del Sette, nella sua relazione ha richiamato la nostra attenzione sull'esigenza di realizzare concretamente per il personale dell'Arma (ma anche per l'intero comparto Sicurezza-Difesa) un sistema di previdenza complementare. Sono convinto di questa necessità e ritengo sia anche possibile assumere una qualche iniziativa parlamentare. A questo fine, sarebbe utile poter

disporre di un quadro dei trattamenti economici percepiti dal personale suddivisi per fasce di reddito annuo lordo. E' evidente, infatti, che l'introduzione di un sistema di previdenza complementare deve, innanzitutto, tener conto delle dimensioni dell'eventuale capacità residuale di compartecipazione alla contribuzione da parte dei soggetti interessati.

Può fornire alla Commissione questi dati?

Risposta:

Come evidenziato nel quesito posto, l'avvio di un sistema di previdenza complementare richiederà la contribuzione economica del personale interessato (oltre a quella a carico del datore di lavoro).

Segnalo, pertanto, ai fini di una concreta valutazione della capacità contributiva del personale dell'Arma che il reddito medio annuo netto effettivamente percepito si attesta oggi sui seguenti valori medi:

- Ruolo Appuntati/Carabinieri: da 1.250 euro (Carabiniere) a 1.550 euro (Appuntato Scelto);
- Ruolo Sovrintendenti: da 1.450 euro (Vice Brigadiere) a 1.750 euro (Brigadiere Capo);
- Ruolo Ispettori: da 1.550 euro (Maresciallo) a 1.950 euro (Maresciallo Aiutante/Luogotenente);
- Ruolo Ufficiali: da 1.700 euro (Sottotenente) a 2.500 euro (Tenente Colonnello);
- Colonnello, primo grado della dirigenza: 3.600 euro.

Consegnerei un fascicolo nel quale viene analiticamente riportato il trattamento economico percepito dal personale, da cui è possibile evincere il reddito annuo lordo suddiviso per fasce di reddito (vedi allegato 2).

Quesito n. 31 – Gruppo del Partito Democratico

Durante la conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", nella seduta dell'assemblea del 31 luglio 2014 è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 9/02486- AR/025 con il quale, in relazione al fatto che al momento risultavano "richiamati in servizio, a titolo gratuito, con decreto del Ministro della difesa, circa 500 marescialli dell'Arma dei carabinieri, per assicurare, tra l'altro, la copertura di numerose posizioni di comando di stazioni di carabinieri", l'Esecutivo si impegnava a "valutare la possibilità del distacco a domanda presso gli Enti e Reparti dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, di un congruo numero di marescialli, ritenuti in esubero nelle tre Forze armate, per assegnarli a compiti nel settore logistico, tecnico e amministrativo, al fine di consentire al personale in servizio effettivo a tali Forze di polizia l'attribuzione di compiti operativi, ivi compresi i comandi di stazione carabinieri".

Che cosa è stato realizzato e quale è la situazione al momento attuale?

Risposta:

Con il citato ordine del giorno, accolto nell'ambito dei lavori di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (Legge 11 agosto 2014, n. 114), il Governo si è impegnato a rivedere la normativa concernente i richiami del personale militare e, in attesa di tale revisione, a:

- limitare, nell'ambito della Difesa, il ricorso all'istituto del richiamo in servizio del personale militare ai casi effettivamente necessari per esigenze funzionali (non altrimenti assolvibili) delle Forze armate, dell'Arma e del Corpo della Guardia di finanza;

- valutare la possibilità del distacco, a domanda, presso gli Enti/Reparti delle Forze di polizia, di un congruo numero di marescialli delle tre Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica) ritenuti in esubero, per assegnarli a compiti nel settore logistico/tecnico/amministrativo (al fine di consentire al personale in servizio nelle Forze di polizia l'attribuzione di compiti operativi, ivi compresi i comandi stazione carabinieri).

Per l'Arma il richiamo in servizio, a titolo gratuito, del personale in congedo in ausiliaria è una misura idonea a soddisfare - anche se in maniera non esaustiva - esigenze istituzionali non altrimenti fronteggiabili, consente di mantenere in servizio un congruo numero di militari e per evitare ripercussioni sul piano della funzionalità/operatività dei reparti.

Il ricorso a questo istituto, limitato dalla previsione di una serie di requisiti fisici e di rendimento, consente di preservare la professionalità di personale di provata preparazione e qualificazione, che ricopre anche importanti posizioni di comando.

A tutt'oggi i carabinieri richiamati sono 279, dei quali 15 ufficiali, 208 marescialli (tra cui 103 comandanti di stazione) e 56 brigadieri capo.

ALLEGATO 2



IV Commissione "Difesa" della Camera dei Deputati
Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

Trattamenti economici

percepiti dal personale dell'Arma dei Carabinieri suddivisi per fasce di reddito annuo lordo

A



IV Commissione "Difesa" della Camera dei Deputati
Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

Riepilogo fasce di reddito

**Arma dei Carabinieri****Fasce di reddito 2015**

Numero Militari	Reddito imponibile lordo RAP
4.128	0 - 25.000
3.699	25.000 - 30.000
29.119	30.000 - 35.000
33.204	35.000 - 40.000
26.646	40.000 - 50.000
4.995	50.000 - 60.000
668	60.000 - 70.000
634	70.000 - 80.000
314	80.000 - 90.000
181	90.000 - 100.000
363	Oltre 100.000

Totale	103.951	(*)
---------------	----------------	-----

* dal calcolo effettuato sull'elenco dei militari in servizio a dicembre, con esclusione di personale:

- in a.r.q.
- trattenuto o richiamato in servizio;
- riformato in attesa di transito al personale civile;
- riformato.

B



IV Commissione "Difesa" della Camera dei Deputati
Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

Competenze fisse del personale

(da Carabiniere a Generale di Corpo d'Armata)

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL CARABINIERE EFFETTIVO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 101,25)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Carabiniere	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	17.485,88 (a)	131,16 (b)	5.853,60 (c)	23.470,64
Tredicesima	1.457,16 (d)	10,93 (d)	487,80 (d)	1.955,89
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	18.943,03	142,09	6.341,40	25.426,52

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	1.610,16 <i>(8,50%)</i>	12,08 <i>(8,50%)</i>	539,02 <i>(8,50%)</i>	2.161,25
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	5.271,85 <i>(e)</i>	39,54 <i>(e)</i>	1.534,62 <i>(24,20%)</i>	6.846,01
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.075,96 <i>(f)</i>	8,07 <i>(f)</i>	-	1.084,03
Totale oneri unitari annuali	7.957,97	59,69	2.073,64	10.091,30

TOTALE ANNUO LORDO	35.517,82
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	2.959,82
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL CARABINIERE SCELTO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 104,50)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Carabiniere Scelto	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	18.047,15 (a)	135,36 (b)	6.231,60 (c)	24.414,11
Tredicesima	1.503,93 (d)	11,28 (d)	519,30 (d)	2.034,51
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	19.551,08	146,64	6.750,90	26.448,62

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	1.661,84 <i>(8,50%)</i>	12,46 <i>(8,50%)</i>	573,83 <i>(8,50%)</i>	2.248,13
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	5.441,07 <i>(e)</i>	40,81 <i>(e)</i>	1.633,72 <i>(24,20%)</i>	7.115,59
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.110,50 <i>(f)</i>	8,33 <i>(f)</i>	-	1.118,83
Totale oneri unitari annui	8.213,41	61,60	2.207,54	10.482,56

TOTALE ANNUO LORDO	36.931,18
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	3.077,60
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DELL'APPUNTATO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 108,00)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Appuntato	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	18.651,60 (a)	139,92 (b)	6.748,80 (c)	25.540,32
Tredicesima	1.554,30 (d)	11,66 (d)	562,40 (d)	2.128,36
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	20.205,90	151,58	7.311,20	27.668,68

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	1.717,50 <i>(8,50%)</i>	12,88 <i>(8,50%)</i>	621,45 <i>(8,50%)</i>	2.351,84
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	5.623,30 <i>(e)</i>	42,18 <i>(e)</i>	1.769,31 <i>(24,20%)</i>	7.434,80
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.147,70 <i>(f)</i>	8,61 <i>(f)</i>	-	1.156,30
Totale oneri unitari annuali	8.488,50	63,68	2.390,76	10.942,94

TOTALE ANNUO LORDO	38.611,62
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	3.217,63
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA - IV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DELL'APPUNTATO SCELTO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 111,50)**

IMPORTI UNITARI ANNI LORDI					
Appuntato Scelto	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura dei 17 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	19.256,05 (a)	144,48 (b)	7.381,20 (c)	1.448,40 (d)	28.230,13
Tredicesima	1.604,67 (e)	12,04 (e)	615,10 (e)	120,70 (e)	2.352,51
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	20.860,72	156,52	7.996,30	1.569,10	30.582,64
ONERI UNITARI ANNI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	1.773,16 <i>(8,50%)</i>	13,30 <i>(8,50%)</i>	679,69 <i>(8,50%)</i>	133,37 <i>(8,50%)</i>	2.599,52
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	5.805,54 <i>(f)</i>	43,56 <i>(f)</i>	1.935,10 <i>(24,20%)</i>	379,72 <i>(24,20%)</i>	8.163,92
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.184,89 <i>(g)</i>	8,89 <i>(g)</i>	-	89,12 <i>(g)</i>	1.282,90
Totale oneri unitari annuali	8.763,59	65,75	2.614,79	602,22	12.046,35
TOTALE ANNUO LORDO					42.628,99
TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>					3.552,42

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 432, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.199/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentato del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DELL'APPUNTATO SCELTO CON 8 ANNI NEL GRADO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 113,50)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Appuntato Scelto con 8 anni nel grado	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura dei 27 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	19.601,45 (a)	146,52 (b)	7.381,20 (c)	2.949,84 (d)	30.079,01
Tredicesima	1.633,45 (e)	12,21 (e)	615,10 (e)	245,82 (e)	2.506,58
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	21.234,90	158,73	7.996,30	3.195,66	32.585,59

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	1.804,97 <i>(8,50%)</i>	13,49 <i>(8,50%)</i>	679,69 <i>(8,50%)</i>	271,63 <i>(8,50%)</i>	2.769,78
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	5.909,67 <i>(f)</i>	44,17 <i>(f)</i>	1.935,10 <i>(24,20%)</i>	773,35 <i>(24,20%)</i>	8.662,30
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.206,14 <i>(g)</i>	9,02 <i>(g)</i>	-	181,51 <i>(g)</i>	1.396,67
Totale oneri unitari annuali	8.920,78	66,68	2.614,79	1.226,49	12.828,75

TOTALE ANNUO LORDO	45.414,34
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	3.784,53
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL VICE BRIGADIERE
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 112,25)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Vice Brigadiere	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura del 17 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	19.385,58 (a)	145,44 (b)	8.166,00 (c)	1.800,24 (d)	29.497,26
Tredicesima	1.615,46 (e)	12,12 (e)	680,50 (e)	150,02 (e)	2.458,10
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	21.001,04	157,56	8.846,50	1.950,26	31.955,36

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP (Aliquota applicata)	1.785,09 (8,50%)	13,39 (8,50%)	751,95 (8,50%)	165,77 (8,50%)	2.716,21
INPDAP (Aliquota applicata)	5.844,59 (f)	43,85 (f)	2.140,85 (24,20%)	471,96 (24,20%)	8.501,25
Opera di Previdenza (Aliquota applicata)	1.192,86 (g)	8,95 (g)	-	110,77 (g)	1.312,58
Totale oneri unitari annuali	8.822,54	66,19	2.892,81	748,51	12.530,04

TOTALE ANNUO LORDO	44.485,40
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprendente della quota di tredicesima</i>	3.707,12
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL BRIGADIERE
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 116,25)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Brigadiere	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura dei 17 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	20.076,38 (a)	150,60 (b)	8.206,80 (c)	1.800,24 (d)	30.234,02
Tredicesima	1.673,03 (e)	12,55 (e)	683,90 (e)	150,02 (e)	2.519,50
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	21.749,41	163,15	8.890,70	1.950,26	32.753,52
ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP (Aliquota applicata)	1.848,70 (8,50%)	13,87 (8,50%)	755,71 (8,50%)	165,77 (8,50%)	2.784,05
INPDAP (Aliquota applicata)	6.052,86 (f)	45,40 (f)	2.151,55 (24,20%)	471,96 (24,20%)	8.721,78
Opera di Previdenza (Aliquota applicata)	1.235,37 (g)	9,27 (g)	-	110,77 (g)	1.355,41
Totale oneri unitari annuali	9.136,93	68,54	2.907,26	748,51	12.861,23
TOTALE ANNUO LORDO					45.614,75
TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>					3.801,23

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

**COMPETENZE FISSE DEL BRIGADIERE
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 116,25)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Brigadiere	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura del 17 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	20.076,38 (a)	150,60 (b)	8.206,80 (c)	1.800,24 (d)	30.234,02
Tredicesima	1.673,03 (e)	12,55 (e)	683,90 (e)	150,02 (e)	2.519,50
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	21.749,41	163,15	8.890,70	1.950,26	32.753,52

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	1.848,70 <i>(8,50%)</i>	13,87 <i>(8,50%)</i>	755,71 <i>(8,50%)</i>	165,77 <i>(8,50%)</i>	2.784,05
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	6.052,86 <i>(f)</i>	45,40 <i>(f)</i>	2.151,55 <i>(24,20%)</i>	471,96 <i>(24,20%)</i>	8.721,78
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.235,37 <i>(g)</i>	9,27 <i>(g)</i>	-	110,77 <i>(g)</i>	1.355,41
Totale oneri unitari annuali	9.136,93	68,54	2.907,26	748,51	12.861,23

TOTALE ANNUO LORDO					45.614,75
---------------------------	--	--	--	--	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo delle quote di tredicesima</i>					3.801,23
---	--	--	--	--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% del 780% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL BRIGADIERE CAPO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 120,25)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Brigadiere Capo	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura dei 17 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	20.767,18 (a)	155,76 (b)	8.720,40 (c)	1.800,24 (d)	31.443,58
Tredicesima	1.730,60 (e)	12,98 (e)	726,70 (e)	150,02 (e)	2.620,30
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	22.497,77	168,74	9.447,10	1.950,26	34.063,87

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP (Aliquota applicata)	1.912,31 (8,50%)	14,34 (8,50%)	803,00 (8,50%)	165,77 (8,50%)	2.895,43
INPDAP (Aliquota applicata)	6.261,13 (f)	46,96 (f)	2.286,20 (24,20%)	471,96 (24,20%)	9.066,25
Opera di Previdenza (Aliquota applicata)	1.277,87 (g)	9,58 (g)	-	110,77 (g)	1.398,23
Totale oneri unitari annuali	9.451,31	70,89	3.089,20	748,51	13.359,91

TOTALE ANNUO LORDO	47.423,79
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	3.951,98
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 253, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL BRIGADIERE CAPO CON 8 ANNI NEL GRADO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 122,50)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Brigadiere Capo con 8 anni nel grado	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura del 27 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	21.155,75 (a)	158,64 (b)	8.720,40 (c)	3.018,24 (d)	33.053,03
Tredicesima	1.762,98 (e)	13,22 (e)	726,70 (e)	251,52 (e)	2.754,42
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	22.918,73	171,86	9.447,10	3.269,76	35.807,45

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP (Aliquota applicata)	1.945,09 (8,50%)	14,61 (8,50%)	803,00 (8,50%)	277,93 (8,50%)	3.043,63
INPDAP (Aliquota applicata)	6.378,28 (f)	47,83 (f)	2.286,20 (24,20%)	791,28 (24,20%)	9.503,59
Opera di Previdenza (Aliquota applicata)	1.301,78 (g)	9,76 (g)	-	185,72 (g)	1.497,27
Totale oneri unitari annuali	9.628,16	72,20	3.089,20	1.254,93	14.044,49

TOTALE ANNUO LORDO	49.851,94
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.154,33
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL MARESCIALLO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 120,75)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Maresciallo	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	20.853,53 (a)	156,48 (b)	8.486,40 (c)	29.496,41
Tredicesima	1.737,79 (d)	13,04 (d)	707,20 (d)	2.458,03
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	22.591,32	169,52	9.193,60	31.954,44

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	1.920,26 <i>(8,50%)</i>	14,41 <i>(8,50%)</i>	781,46 <i>(8,50%)</i>	2.716,13
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	6.287,16 <i>(e)</i>	47,18 <i>(e)</i>	2.224,85 <i>(24,20%)</i>	8.559,19
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.283,19 <i>(f)</i>	9,63 <i>(f)</i>	-	1.292,82
Totale oneri unitari annuali	9.490,61	71,22	3.006,31	12.568,14

TOTALE ANNUO LORDO	44.522,57
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	3.710,21
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL MARESCIALLO ORDINARIO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 124,00)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Maresciallo Ordinario	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	21.414,80 (a)	160,56 (b)	8.761,20 (c)	30.336,56
Tredicesima	1.784,57 (d)	13,38 (d)	730,10 (d)	2.528,05
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	23.199,37	173,94	9.491,30	32.864,61

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	1.971,95 <i>(8,50%)</i>	14,78 <i>(8,50%)</i>	806,76 <i>(8,50%)</i>	2.793,49
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	6.456,38 <i>(e)</i>	48,41 <i>(e)</i>	2.296,89 <i>(24,20%)</i>	8.801,69
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.317,72 <i>(f)</i>	9,88 <i>(f)</i>	-	1.327,60
Totale oneri unitari annuali	9.746,05	73,07	3.103,66	12.922,78

TOTALE ANNUO LORDO	45.787,39
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	3.815,62
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL MARESCIALLO CAPO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 128,00)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Maresciallo Capo	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	22.105,60 (a)	165,84 (b)	9.042,00 (c)	31.313,44
Tredicesima	1.842,13 (d)	13,82 (d)	753,50 (d)	2.609,45
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	23.947,73	179,66	9.795,50	33.922,89

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.035,56 <i>(8,50%)</i>	15,27 <i>(8,50%)</i>	832,62 <i>(8,50%)</i>	2.883,45
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	6.664,65 <i>(e)</i>	50,00 <i>(e)</i>	2.370,51 <i>(24,20%)</i>	9.085,16
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.360,23 <i>(f)</i>	10,20 <i>(f)</i>	-	1.370,44
Totale oneri unitari annuali	10.060,44	75,48	3.203,13	13.339,05

TOTALE ANNUO LORDO	47.261,94
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	3.938,49
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

**COMPETENZE FISSE DEL MARESCIALLO CAPO CON 10 ANNI NEL GRADO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 133,00)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Maresciallo Capo con 10 anni nel grado	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura dei 27 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	22.969,10 (a)	172,32 (b)	9.469,20 (c)	3.070,56 (d)	35.681,18
Tredicesima	1.914,09 (e)	14,36 (e)	789,10 (e)	255,88 (e)	2.973,43
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	24.883,19	186,68	10.258,30	3.326,44	38.654,61

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.115,07 <i>(8,50%)</i>	15,87 <i>(8,50%)</i>	871,96 <i>(8,50%)</i>	282,75 <i>(8,50%)</i>	3.285,64
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	6.924,99 <i>(f)</i>	51,95 <i>(f)</i>	2.482,51 <i>(24,20%)</i>	805,00 <i>(24,20%)</i>	10.264,45
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.413,37 <i>(g)</i>	10,60 <i>(g)</i>	-	188,94 <i>(g)</i>	1.612,91
Totale oneri unitari annuali	10.453,43	78,42	3.354,46	1.276,69	15.163,00

TOTALE ANNUO LORDO	53.817,62
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.484,80
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL MAR.A.S.U.P.S.
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 133,00)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Mar.A.s.U.P.S.	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura dei 27 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	22.969,10 (a)	172,32 (b)	9.469,20 (c)	3.070,56 (d)	35.681,18
Tredicesima	1.914,09 (c)	14,36 (c)	789,10 (c)	255,88 (c)	2.973,43
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	24.883,19	186,68	10.258,30	3.326,44	38.654,61

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.115,07 <i>(8,50%)</i>	15,87 <i>(8,50%)</i>	871,96 <i>(8,50%)</i>	282,75 <i>(8,50%)</i>	3.285,64
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	6.924,99 <i>(f)</i>	51,95 <i>(f)</i>	2.482,51 <i>(24,20%)</i>	805,00 <i>(24,20%)</i>	10.264,45
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.413,37 <i>(g)</i>	10,60 <i>(g)</i>	-	188,94 <i>(g)</i>	1.612,91
Totale oneri unitari annuali	10.453,43	78,42	3.354,46	1.276,69	15.163,00

TOTALE ANNUO LORDO	53.817,62
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.484,80
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentato del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL MAR.A.S.U.P.S. CON 8 ANNI NEL GRADO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 135,50)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Mar.A.S.U.P.S. con 8 anni nel grado	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura dei 27 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	23.400,85 (a)	175,56 (b)	9.469,20 (c)	3.070,56 (d)	36.116,17
Tredicesima	1.950,07 (e)	14,63 (e)	789,10 (e)	255,88 (e)	3.009,68
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	25.350,92	190,19	10.258,30	3.326,44	39.125,85
ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.154,83 <i>(8,50%)</i>	16,17 <i>(8,50%)</i>	871,96 <i>(8,50%)</i>	282,75 <i>(8,50%)</i>	3.325,70
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.055,16 <i>(f)</i>	52,93 <i>(f)</i>	2.482,51 <i>(24,20%)</i>	805,00 <i>(24,20%)</i>	10.395,60
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.439,93 <i>(g)</i>	10,80 <i>(g)</i>	-	188,94 <i>(g)</i>	1.639,68
Totale oneri unitari annuali	10.649,92	79,90	3.354,46	1.276,69	15.360,97
TOTALE ANNUO LORDO					54.486,82
TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>					4.540,57

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA
AL 1° GENNAIO 2016
(43 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Generale di Corpo d'Armata con 43 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio (classe 7 ^a)	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Indennità di posizione	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	68.701,79 (a)	12.022,34 (a)	15.864,65 (b)	43.455,96 (c)	140.044,74
Tredicesima	5.725,15 (d)	1.001,86 (d)	1.322,05 (d)	3.621,33 (d)	11.670,40
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	74.426,94	13.024,20	17.186,70	47.077,29	151.715,14
ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP (Aliquota applicata)	6.326,29 (8,50%)	1.107,06 (8,50%)	1.460,87 (8,50%)	4.001,57 (8,50%)	12.895,79
INPDAP (Aliquota applicata)	20.713,02 (e)	3.151,86 (24,20%)	4.159,18 (24,20%)	11.392,70 (24,20%)	39.416,76
Opera di Previdenza (Aliquota applicata)	4.227,45 (f)	444,13 (g)	-	2.673,99 (f)	7.345,57
Totale oneri unitari annuali	31.266,76	4.703,04	5.620,05	18.068,26	59.658,11
TOTALE ANNUO LORDO					211.373,25
TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>					17.614,44

NOTE:

- (a) Art. 43, comma 23, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 2167, D.Lgs. 66/2010 e art. 43, comma 3, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (c) Art. 1819, D.Lgs. 66/2010 e Legge 334/97 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità perequativa.
 (g) Pari al 7,10% dell'748% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

XVII LEGISLATURA - IV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

COMPETENZE FISSE DEL MAR.A.S.U.P.S. "LUOGOTENENTE"
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 139,00)

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Mr.A.s.U.P.S. "Luogotenente"	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno funzionale (misura dei 32 anni)	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	24.005,30 (a)	180,00 (b)	9.469,20 (c)	3.531,00 (d)	37.185,50
Tredicesima	2.000,44 (d)	15,00 (d)	789,10 (d)	294,25 (e)	3.098,79
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	26.005,74	195,00	10.258,30	3.825,25	40.284,29
ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.210,49 <i>(8,50%)</i>	16,58 <i>(8,50%)</i>	871,96 <i>(8,50%)</i>	325,15 <i>(8,50%)</i>	3.424,16
INFDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.237,40 <i>(f)</i>	54,27 <i>(f)</i>	2.482,51 <i>(24,20%)</i>	925,71 <i>(24,20%)</i>	10.699,89
Opere di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.477,13 <i>(g)</i>	11,08 <i>(g)</i>	-	217,27 <i>(g)</i>	1.705,48
Totale oneri unitari annuali	10.925,01	81,92	3.354,46	1.468,13	15.829,53
TOTALE ANNUO LORDO					56.113,82
TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>					4.676,15

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.199/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 6, D.L. 387/1987 e art. 31, comma 1, d.P.R. 51/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale / dell'assegno funzionale.

XVII LEGISLATURA - IV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL SOTTOTENENTE
DEL RUOLO NORMALE
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 133,25)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Sottotenente del RN	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	23.012,28 (a)	172,56 (b)	9.300,00 (c)	32.484,84
Tredicesima	1.917,69 (d)	14,38 (d)	775,00 (d)	2.707,07
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	24.929,96	186,94	10.075,00	35.191,90

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.119,05 <i>(8,50%)</i>	15,89 <i>(8,50%)</i>	856,38 <i>(8,50%)</i>	2.991,31
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	6.938,01 <i>(e)</i>	52,03 <i>(e)</i>	2.438,15 <i>(24,20%)</i>	9.428,18
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.416,02 <i>(f)</i>	10,62 <i>(f)</i>	-	1.426,64
Totale oneri unitari annuali	10.473,08	78,53	3.294,53	13.846,14

TOTALE ANNUO LORDO	49.038,04
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.086,50
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL TENENTE
DEL RUOLO NORMALE
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 139,00)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Tenente del RN	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	24.005,30 (a)	180,00 (b)	9.692,40 (c)	33.877,70
Tredicesima	2.000,44 (d)	15,00 (d)	807,70 (d)	2.823,14
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	26.005,74	195,00	10.500,10	36.700,84

ONERI UNITARI ANNUALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.210,49 <i>(8,50%)</i>	16,58 <i>(8,50%)</i>	892,51 <i>(8,50%)</i>	3.119,57
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.237,40 <i>(e)</i>	54,27 <i>(e)</i>	2.541,02 <i>(24,20%)</i>	9.832,69
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.477,13 <i>(f)</i>	11,08 <i>(f)</i>	-	1.488,20
Totale oneri unitari annuali	10.925,01	81,92	3.433,53	14.440,46

TOTALE ANNUO LORDO	51.141,31
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.261,78
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL SOTTOTENENTE
DEL RUOLO SPECIALE
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 133,25)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Sottotenente del RS	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	23.012,28 (a)	172,56 (b)	9.300,00 (c)	32.484,84
Tredicesima	1.917,69 (d)	14,38 (d)	775,00 (d)	2.707,07
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	24.929,96	186,94	10.075,00	35.191,90

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.119,05 <i>(8,50%)</i>	15,89 <i>(8,50%)</i>	856,38 <i>(8,50%)</i>	2.991,31
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	6.938,01 <i>(e)</i>	52,03 <i>(e)</i>	2.438,15 <i>(74,20%)</i>	9.428,18
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.416,02 <i>(f)</i>	10,62 <i>(f)</i>	-	1.426,64
Totale oneri unitari annuali	10.473,08	78,53	3.294,53	13.846,14

TOTALE ANNUO LORDO	49.038,04
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.086,50
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL TENENTE
DEL RUOLO TECNICO LOGISTICO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 139,00)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Tenente del RTL	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	24.005,30 (a)	180,00 (b)	9.692,40 (c)	33.877,70
Tredicesima	2.000,44 (d)	15,00 (d)	807,70 (d)	2.823,14
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	26.005,74	195,00	10.500,10	36.700,84

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.210,49 <i>(8,50%)</i>	16,58 <i>(8,50%)</i>	892,51 <i>(8,50%)</i>	3.119,57
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.237,40 <i>(e)</i>	54,27 <i>(e)</i>	2.541,02 <i>(24,20%)</i>	9.832,69
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.477,13 <i>(f)</i>	11,08 <i>(f)</i>	-	1.488,20
Totale oneri unitari annuali	10.925,01	81,92	3.433,53	14.440,46

TOTALE ANNUO LORDO	51.141,31
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.261,78
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL CAPITANO
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 144,50)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Capitano	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	24.955,15 (a)	187,20 (b)	9.781,20 (c)	34.923,55
Tredicesima	2.079,60 (d)	15,60 (d)	815,10 (d)	2.910,30
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	27.034,75	202,80	10.596,30	37.833,85

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.297,95 <i>(8,50%)</i>	17,24 <i>(8,50%)</i>	900,69 <i>(8,50%)</i>	3.215,88
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.523,77 <i>(e)</i>	56,44 <i>(e)</i>	2.564,30 <i>(24,20%)</i>	10.144,51
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.535,57 <i>(f)</i>	11,52 <i>(f)</i>	-	1.547,09
Totale oneri unitari annuali	11.357,30	85,20	3.464,99	14.907,48

TOTALE ANNUO LORDO	52.741,33
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.395,11
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA - IV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL MAGGIORE
AL 1° GENNAIO 2016
(Parametro 150,00)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Maggiore	Stipendio	Indennità di vacanza contrattuale	Indennità pensionabile	Assegno di valorizzazione dirigenziale	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	25.905,00 (a)	194,28 (b)	9.967,20 (c)	1.617,24 (d)	37.683,72
Tredicesima	2.158,75 (e)	16,19 (e)	800,60 (e)	134,77 (e)	3.140,31
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	28.063,75	210,47	10.797,80	1.752,01	40.824,03

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.385,42 <i>(8,50%)</i>	17,89 <i>(8,50%)</i>	917,81 <i>(8,50%)</i>	148,92 <i>(8,50%)</i>	3.470,04
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.810,14 <i>(f)</i>	58,57 <i>(f)</i>	2.613,07 <i>(24,20%)</i>	423,99 <i>(24,20%)</i>	10.905,77
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.594,02 <i>(g)</i>	11,95 <i>(g)</i>	-	-	1.605,98
Totale oneri unitari annuali	11.789,58	88,42	3.530,88	572,91	15.981,79

TOTALE ANNUO LORDO	56.805,82
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	4.733,82
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 2, comma 1, D.Lgs. 193/2003 e art. 8, comma 2, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 (b) Art. 1, comma 452, Legge n.147/2013, modificato dall'art. 1, comma 255, Legge n.190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
 (c) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (d) Art. 33, comma 2, Legge 289/2002 e D.M. 23.12.2003.
 (e) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (f) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di vacanza contrattuale, figurativamente aumentate del 15%.
 (g) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio / dell'indennità di vacanza contrattuale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL CAPITANO
AL 1° GENNAIO 2016
(13 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Capitano con 13 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	23.990,96 (a)	10.304,23 (a)	9.781,20 (b)	44.076,39
Tredicesima	1.999,25 (c)	858,69 (c)	815,10 (c)	3.673,03
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	25.990,21	11.162,92	10.596,30	47.749,42

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.209,17 <i>(8,50%)</i>	948,85 <i>(8,50%)</i>	900,69 <i>(8,50%)</i>	4.058,70
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.233,07 <i>(d)</i>	2.701,43 <i>(24,20%)</i>	2.564,30 <i>(24,20%)</i>	12.498,80
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.476,24 <i>(e)</i>	380,66 <i>(f)</i>	-	1.856,90
Totale oneri unitari annuali	10.918,49	4.030,93	3.464,99	18.414,40

TOTALE ANNUO LORDO	66.163,83
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	5.513,65
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 43-ter, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (c) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (d) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (e) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio.
 (f) Pari al 7,10% dell'48% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL MAGGIORE
AL 1° GENNAIO 2016
(13 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Maggiore con 13 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Assegno di valorizzazione dirigenziale	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	23.990,96 (a)	10.304,23 (a)	9.967,20 (b)	1.617,24 (c)	45.879,63
Tredicesima	1.999,25 (d)	858,69 (d)	830,60 (d)	134,77 (d)	3.823,30
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	25.990,21	11.162,92	10.797,80	1.752,01	49.702,93

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.209,17 <i>(8,50%)</i>	948,85 <i>(8,50%)</i>	917,81 <i>(8,50%)</i>	148,92 <i>(8,50%)</i>	4.224,75
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.233,07 <i>(e)</i>	2.701,43 <i>(24,20%)</i>	2.613,07 <i>(24,20%)</i>	423,99 <i>(24,20%)</i>	12.971,55
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.476,24 <i>(f)</i>	380,66 <i>(g)</i>	-	-	1.856,90
Totale oneri unitari annuali	10.918,49	4.030,93	3.530,88	572,91	19.053,20

TOTALE ANNUO LORDO	68.756,14
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	5.729,68
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 43-ter, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 5, d.P.R. 69/1984 ed art. 10, comma 1, d.P.R. 184/2010, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 (c) Art. 33, comma 2, Legge 289/2002 e D.M. 23.12.2003.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio.
 (g) Pari al 7,10% dell'48% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL CAPITANO
AL 1° GENNAIO 2016
(15 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI				
Capitano con 15 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	25.912,90 (a)	10.439,64 (a)	12.026,28 (b)	48.378,82
Tredicesima	2.159,41 (c)	869,97 (c)	1.002,19 (c)	4.031,57
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	28.072,31	11.309,61	13.028,47	52.410,39

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.386,15 <i>(8,50%)</i>	961,32 <i>(8,50%)</i>	1.107,42 <i>(8,50%)</i>	4.454,88
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.812,52 <i>(d)</i>	2.736,93 <i>(24,20%)</i>	3.152,89 <i>(24,20%)</i>	13.702,34
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.594,51 <i>(e)</i>	385,66 <i>(f)</i>	-	1.980,16
Totale oneri unitari annuali	11.793,18	4.083,90	4.260,31	20.137,39

TOTALE ANNUO LORDO	72.547,77
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	6.045,65
---	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 43, comma 22, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 5, d.P.R. 69/1984 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (c) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (d) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (e) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio.
 (f) Pari al 7,10% dell'48% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

**COMPETENZE FISSE DEL MAGGIORE
AL 1° GENNAIO 2016
(15 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Maggiore con 15 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Assegno di valorizzazione dirigenziale	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	25.912,90 (a)	10.439,64 (a)	12.026,28 (b)	1.617,24 (c)	49.996,06
Tredicesima	2.159,41 (d)	869,97 (d)	1.002,19 (d)	134,77 (d)	4.166,34
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	28.072,31	11.309,61	13.028,47	1.752,01	54.162,40

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	2.386,15 <i>(8,50%)</i>	961,32 <i>(8,50%)</i>	1.107,42 <i>(8,50%)</i>	148,92 <i>(8,50%)</i>	4.603,80
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	7.812,52 <i>(c)</i>	2.736,93 <i>(24,20%)</i>	3.152,89 <i>(24,20%)</i>	423,99 <i>(24,20%)</i>	14.126,33
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	1.594,51 <i>(f)</i>	385,66 <i>(g)</i>	-	-	1.980,16
Totale oneri unitari annuali	11.793,18	4.083,90	4.260,31	572,91	20.710,29

TOTALE ANNUO LORDO					74.872,69
---------------------------	--	--	--	--	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>					6.239,39
--	--	--	--	--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 43, comma 22, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 5, d.P.R. 69/1984 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (c) Art. 33, comma 2, Legge 289/2002 e D.M. 23.12.2003.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio.
 (g) Pari al 7,10% dell'48% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

**COMPETENZE FISSE DEL TENENTE COLONNELLO
AL 1° GENNAIO 2016
(23 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Tenente Colonnello con 23 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Assegno di valorizzazione dirigenziale	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	33.837,38 (a)	10.997,86 (a)	12.026,28 (b)	1.617,24 (c)	58.478,76
Tredicesima	2.819,78 (d)	916,49 (d)	1.002,19 (d)	134,77 (d)	4.873,23
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	36.657,16	11.914,35	13.028,47	1.752,01	63.351,99

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	3.115,86 <i>(8,50%)</i>	1.012,72 <i>(8,50%)</i>	1.107,42 <i>(8,50%)</i>	148,92 <i>(8,50%)</i>	5.384,92
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	10.201,69 <i>(e)</i>	2.883,27 <i>(24,20%)</i>	3.152,89 <i>(24,20%)</i>	423,99 <i>(24,20%)</i>	16.661,84
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	2.082,13 <i>(f)</i>	406,28 <i>(g)</i>	-	-	2.488,41
Totale oneri unitari annuali	15.399,67	4.302,27	4.260,31	572,91	24.535,16

TOTALE ANNUO LORDO	87.887,15
---------------------------	------------------

TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo delle quote di tredicesima</i>	7.323,93
--	-----------------

NOTE:

- (a) Art. 43-ter, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 5, d.P.R. 69/1984 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (c) Art. 33, comma 2, Legge 289/2002 e D.M. 23.12.2003.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio.
 (g) Pari al 7,10% dell'88% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

XVII LEGISLATURA - IV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL TENENTE COLONNELLO
AL 1° GENNAIO 2016
(29 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Tenente Colonnello con 29 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio (classe 3 ^a)	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Assegno di valorizzazione dirigenziale	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	39.928,10 (a)	10.997,86 (a)	13.979,43 (b)	1.617,24 (c)	66.522,63
Tredicesima	3.327,34 (d)	916,49 (d)	1.164,95 (d)	134,77 (d)	5.543,55
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	43.255,44	11.914,35	15.144,38	1.752,01	72.066,18
ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP (Aliquota applicata)	3.676,71 (8,50%)	1.012,72 (8,50%)	1.287,27 (8,50%)	148,91 (8,50%)	6.125,63
INPDAP (Aliquota applicata)	12.037,99 (e)	2.883,27 (24,20%)	3.664,94 (24,20%)	423,99 (24,20%)	19.010,19
Opera di Previdenza (Aliquota applicata)	2.456,91 (f)	406,28 (g)	-	-	2.863,19
Totale oneri unitari annuali	18.171,61	4.302,27	4.952,21	572,91	27.999,00
TOTALE ANNUO LORDO					100.065,19
TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>					8.338,77

NOTE:

- (a) Art. 43, comma 23, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 5, d.P.R. 69/1984 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (c) Art. 33, comma 2, Legge 289/2002 e D.M. 23.12.2003.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio.
 (g) Pari al 7,10% dell'48% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

XVII LEGISLATURA - IV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL COLONNELLO
AL 1° GENNAIO 2016
(33 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Colonnello con 33 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio (classe 5 ^a)	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Indennità perequativa	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	43.988,59 (a)	10.997,86 (a)	13.979,43 (b)	12.198,24 (c)	81.164,12
Tredicesima	3.665,72 (d)	916,49 (d)	1.164,95 (d)	1.016,52 (d)	6.763,68
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	47.654,31	11.914,35	15.144,38	13.214,76	87.927,80

ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	4.050,62 <i>(8,50%)</i>	1.012,72 <i>(8,50%)</i>	1.287,27 <i>(8,50%)</i>	1.123,25 <i>(8,50%)</i>	7.473,86
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	13.262,19 <i>(e)</i>	2.883,27 <i>(24,20%)</i>	3.664,94 <i>(24,20%)</i>	3.197,97 <i>(24,20%)</i>	23.008,38
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	2.706,76 <i>(f)</i>	406,28 <i>(g)</i>	-	750,60 <i>(f)</i>	3.863,64
Totale oneri unitari annuali	20.019,57	4.302,27	4.952,21	5.071,82	34.345,88

TOTALE ANNUO LORDO	122.273,68
---------------------------	-------------------

TOTALE MENSILE LORDO <i>(totale annuo lordo : 12)</i> <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>	10.189,47
---	------------------

NOTE:

- (a) Art. 43, comma 23, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 2167, D.Lgs. 66/2010 e art. 43, comma 3, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (c) Art. 1820, D.Lgs. 66/2010 e Legge 134/97 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità perequativa.
 (g) Pari al 7,10% dell'48% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

XVII LEGISLATURA — IV COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL GENERALE DI BRIGATA
AL 1° GENNAIO 2016
(33 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Generale di Brigata con 33 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio (classe 5 ^a)	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Indennità perequativa	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	43.988,59 (a)	10.997,86 (a)	13.979,43 (b)	19.992,24 (c)	88.958,12
Tredicesima	3.665,72 (d)	916,49 (d)	1.164,95 (d)	1.666,02 (d)	7.413,18
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	47.654,31	11.914,35	15.144,38	21.658,26	96.371,30
ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
IRAP <i>(Aliquota applicata)</i>	4.050,62 <i>(8,50%)</i>	1.012,72 <i>(8,50%)</i>	1.287,27 <i>(8,50%)</i>	1.840,95 <i>(8,50%)</i>	8.191,56
INPDAP <i>(Aliquota applicata)</i>	13.262,19 <i>(e)</i>	2.883,27 <i>(24,20%)</i>	3.664,94 <i>(24,20%)</i>	5.241,30 <i>(24,20%)</i>	25.051,71
Opera di Previdenza <i>(Aliquota applicata)</i>	2.706,76 <i>(f)</i>	406,28 <i>(g)</i>		1.230,19 <i>(f)</i>	4.343,23
Totale oneri unitari annuali	20.019,57	4.302,27	4.952,21	8.312,44	37.586,50
TOTALE ANNUO LORDO					133.957,79
TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo delle quote di tredicesima</i>					11.163,15

NOTE:

- (a) Art. 43, comma 23, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 2167, D.Lgs. 66/2010 e art. 43, comma 3, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (c) Art. 1820, D.Lgs. 66/2010 e Legge 334/97 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità perequativa.
 (g) Pari al 7,10% dell'48% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.

XVII LEGISLATURA - IV COMMISSIONE - SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2016

**COMPETENZE FISSE DEL GENERALE DI DIVISIONE
AL 1° GENNAIO 2016
(39 anni dalla nomina a Ufficiale)**

IMPORTI UNITARI ANNUI LORDI					
Generale di Divisione con 39 anni dalla nomina a Ufficiale	Stipendio (classe 6^a)	Indennità integrativa speciale	Indennità pensionabile	Indennità di posizione	Totale
Importo unitario lordo (per 12 mesi)	53.838,85 (a)	11.402,86 (a)	15.210,35 (b)	39.979,44 (c)	120.431,50
Tredicesima	4.486,57 (d)	950,24 (d)	1.267,53 (d)	3.331,62 (d)	10.035,96
Totale unitario lordo (per 13 mensilità)	58.325,42	12.353,10	16.477,88	43.311,06	130.467,46
ONERI UNITARI ANNUI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE					
TRAP (Aliquota applicata)	4.957,66 (8,50%)	1.050,01 (8,50%)	1.400,62 (8,50%)	3.681,44 (8,50%)	11.089,73
INPDAP (Aliquota applicata)	16.231,96 (e)	2.989,45 (24,20%)	3.987,65 (24,20%)	10.481,28 (24,20%)	33.690,34
Opera di Previdenza (Aliquota applicata)	3.312,88 (f)	421,24 (g)	-	2.460,07 (f)	6.194,19
Totale oneri unitari annuali	24.502,51	4.460,70	5.388,27	16.622,78	50.974,26
TOTALE ANNUO LORDO					181.441,72
TOTALE MENSILE LORDO (totale annuo lordo : 12) <i>comprensivo della quota di tredicesima</i>					15.120,14

NOTE:

- (a) Art. 43, comma 23, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (b) Art. 2167, D.Lgs. 66/2010 e art. 43, comma 3, Legge 121/1981 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (c) Art. 1819, D.Lgs. 66/2010 e Legge 334/97 e D.P.C.M. 30/04/2010.
 (d) Pari a 1/12 dell'importo annuo lordo.
 (e) Pari al 24,20% dell'importo complessivo dello stipendio, figurativamente aumentato del 15%.
 (f) Pari al 7,10% dell'80% dell'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità perequativa.
 (g) Pari al 7,10% dell'48% dell'importo complessivo dell'indennità integrativa speciale.



17STC0016700